

Est ora – Movè(m)us

La Sardegna verso la sua nuova costituzione.

Salone del Palazzo Viceregio, 9 giugno 2014

Indice dei documenti

Programma del convegno	PAGINA 2
Proemio a Sa Carta de Sa Natzione Sarda (doc. della Fond. Sard. 9 giugno 2014)	“ 3
Carta di Zuri (27 settembre 2008)	“ 5
Manifesto del nuraghe (16 luglio 2010)	“ 7
Mozione di sovranità del 24 febbraio 1999	“ 12
MOZIONE MANINCHEDDA - SANNA Giacomo - PLANETTA - DESSÌ - SOLINAS Christian sull'indipendenza della Sardegna. Cagliari, 21 maggio 2009	“ 14
Ordine del giorno voto al Parlamento (art. 51 Statuto Sardo). Elaborato dalla Fondazione Sardinia e consegnato ai Consiglieri regionali il 4 febbraio 2010, presentata dagli onorevoli Contu-Cuccu-Dedoni	PAGINA 15
Lettera ai partiti sull'OdG voto	“ 17
Lettera ai parlamentari sull'OdG voto	“ 18
Mozione 224 sull'indipendenza (21 novembre 2012)	“ 19
PARTITO SARDO D'AZIONE, 1988 - PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO	“ 20
PROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 1 presentata dai consiglieri regionali FLORIS Mario - CHERCHI Oscar, il 5 ottobre 2004	29
D. d. L. COST. d'iniziativa del senatore MASSIDDA, del 27 – 11- 2008	54
D. d. L. COST. d'iniziativa del senatore Antonello Cabras (Pd) sullo statuto speciale della regione sarda, 8 – 04- 2010	71

Est ora – Movè(m)us

La Sardegna verso la sua nuova costituzione.

La Fondazione Sardinia, l'associazione "Carta di Zuri" ed il sito www.sardegناسoprattutto.com

organizzano per il lunedì 9 giugno il seminario/convegno su due temi fondamentali: l'assemblea costituente e il nuovo statuto. Appuntamento a partire dalle 16 nella sala del Palazzo Regio, in piazza Palazzo a Cagliari.

Programma

Bachisio Bandinu (*Presidente Fondazione Sardinia*): l'identità e il popolo.

Primo principio: La Sardegna è una nazione: **Piero Marcialis** (*Fondazione Sardinia*)

Secondo principio: La Sardegna sviluppa e mantiene una posizione singolare per quanto si riferisce alla lingua, alla cultura, al diritto civile ed all'organizzazione territoriale: **Maria Antonietta Mongiu** (*Sardegna Soprattutto*)

Terzo principio: La Sardegna è un'isola ricca di territorio e di biodiversità anche se povera di popolazione. Tale originalità la definisce e la potrebbe arricchire rafforzandola per i tempi che verranno: **Vincenzo Migaleddu**

Quarto principio. - La Sardegna considera l'Italia uno stato plurinazionale. Allo Stato italiano le istituzioni della Sardegna sono presentemente legate da un patto costituzionale i cui contenuti, i metodi e le condizioni intendono sottoporre a verifica secondo i propri diritti storici, le convenienze e le mutate condizioni della storia. **Nicolò Migheli** (*Sardegna Soprattutto*)

Quinto principio .- La Sardegna convive fraternamente con i popoli dell'Italia ed è solidale con gli altri popoli del mondo: **Mario Medde** (*Carta di Zuri*)

Sesto principio.- La Sardegna, forte di una tradizione politica democratica, sottolinea l'importanza dei diritti e dei doveri, del sapere, dell'educazione, della coesione sociale e dell'eguaglianza: **Vanni Lobrano** (*Carta di Zuri*)

Settimo principio .- La Sardegna partecipa con propri rappresentanti, progetti e programmi all'Unione Europea, in coerenza con i valori e il modello di benessere e di progresso europei. Offre amichevole collaborazione alle comunità ed alle regioni vicine per formare, a partire dal Mediterraneo, una euroregione per il progresso degli interessi comuni: **Pietro Soddu**

Don Pietro Borrotzu (*Presidente dell'associazione 'Carta di Zuri*), L'etica della storia: la libertà cristiana e la comunità sarda.

Presentazione delle quattro proposte di Statuto: Lorenzo Palermo (PSd'az 1988), Mario

Floris (Francesco Cossiga), Piergiorgio Massidda (Mario Carboni) e Antonello Cabras.

Coordina: **Salvatore Cubeddu** (*Fondazione Sardinia*)

Documento della Fondazione Sardinia reso pubblico il 9 giugno 2014

PROEMIO e PRINCIPI della CARTA DE SA NATZIONE SARDA

Sa Carta de sa Natzione Sarda La Carta della Nazione “Sarda

PROPOSTA DI RIFORMA DELLO STATUTO DELL'AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

PREAMBOLO

La Nazione sarda è frutto di un lungo processo storico e antropologico durante il quale molte generazioni hanno elaborato un vasto patrimonio di tradizioni, culture e linguaggi.

Il Popolo sardo si è formato in una difficile ricerca di libertà anche attraverso il contrasto a molte dominazioni e ha maturato una coscienza civile che ha prodotto un sistema di diritti e di doveri secondo i principi dell'autogoverno, un'identità di popolo, di territorio e di lingua, conservando l'apertura verso altri popoli, altre lingue e culture; una specificità che vede nella differenza una risorsa di scambio virtuoso e di comunicazione paritaria.

Nello spirito del presente Statuto vive il mito della grande civiltà nuragica e, nella storia più recente, la tradizione della Carta de Logu, che ha codificato i diritti ed i doveri dei Sardi - a partire dalla sua promulgazione da parte della Giudicessa Eleonora d'Arborea nel 1392 e in vigore fino al 1827 - e che storicamente ha costituito la griglia normativa all'interno della quale si è articolata la vita politica e sociale delle donne e degli uomini sardi.

A partire dalla sconfitta patita a Sanluri nel 1409, i tentativi di recuperare le nostre istituzioni di autogoverno sono stati diversi. Tappe fondamentali di un itinerario storico sono stati, tra gli altri, il triennio rivoluzionario sardo (1793 - 1796), la grande battaglia per l'autonomia degli ex-combattenti e del sardismo dopo la prima guerra mondiale, la conquista dello Statuto del 1948 e la successiva battaglia per la Rinascita, tutti eventi nei quali, in varie forme, emerge nettamente l'intendimento dei Sardi di affermare, allora come ora, il diritto inalienabile all'autogoverno.

E' in questo senso che nello Statuto è sedimentata la ricorrente e fertile elaborazione di pensatori e di uomini di azione che, soprattutto negli ultimi secoli della nostra storia, hanno assunto la loro terra come luogo dove realizzare un programma politico capace di dare la forza della ragione alle aspirazioni di autogoverno del popolo sardo.

Il nuovo Statuto ricorda con memore gratitudine tutti coloro che hanno lottato per recuperare pienamente la libertà e le radici storiche, nazionali e culturali della propria terra, così come tutte le donne e tutti gli uomini che hanno difeso la loro identità nelle scuole, nella letteratura, nelle arti e nella vita comune della gente di Sardegna. E si ricollega idealmente a coloro che, nel corso dei secoli, hanno impegnato la propria vita per il riconoscimento dei diritti nazionali della Sardegna e per i diritti sociali dei sardi.

Ma, insieme alla memoria, muovono il presente Statuto l'aspirazione, il progetto ed il sogno di una Sardegna senza nessun tipo di ostacoli all'interdipendenza paritaria di cui oggi necessita una nazione.

Il diritto dei cittadini della Sardegna di determinare liberamente il proprio futuro come popolo, secondo quanto il Parlamento della Sardegna ha espresso ripetutamente, trova radici e giustificazioni storiche nel periodo dell'affermazione nazionale rappresentata, prima, dalle Corone de Logu dei quattro giudicati (di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura) e, poi, dagli Stamenti del Regno di Sardegna, in vigore fino al secolo XIX, e recuperata, dopo, e mantenuta senza interruzioni come massima espressione dei diritti storici della Sardegna e che il presente Statuto intende incorporare e attualizzare.

Questo Statuto definisce le istituzioni della nazione sarda e le sue relazioni con i popoli dell'Italia in un quadro di libera solidarietà con le regioni che la formano, compatibile con lo sviluppo di uno Stato plurinazionale.

Allo stesso modo stabilisce i vincoli e le modalità delle relazioni con l'Europa, alla quale la comunità della Sardegna intende partecipare in maniera responsabile nelle istituzioni di governo ed in quelle legislative per contribuire attivamente alla costruzione della nuova Europa dei popoli.

La Sardegna intende avanzare, tramite il presente Statuto, verso una democrazia di maggiore qualità fondata sull'equilibrio dei diritti e dei doveri e sulla partecipazione dei cittadini. Questo principio orienta l'azione dei poteri pubblici, i quali sono al servizio dell'interesse generale e dei diritti dei cittadini, come i diritti al benessere, alla qualità della vita, al vivere in pace, a godere di servizi pubblici efficienti e di qualità, alla protezione dell'ambiente e a disporre di un sistema di prestazioni universali che favoriscano l'eguaglianza e la coesione sociale, la creazione di ricchezza e di occupazione piena e di qualità, e con un impegno permanente della lotta contro le disuguaglianze, le discriminazioni, le ingiustizie e la povertà.

Il progetto di costruzione della società si fonda sulla responsabilità individuale e sull'impegno collettivo di solidarietà di comuni e province nell'ambito dell'unità della Comunità Sarda Autonoma.

Questo vuole essere uno Statuto di persone libere per persone libere. La libertà politica che si consegue come popolo non deve contrastare le libertà individuali dei cittadini della Sardegna, posto che in un paese libero ognuno deve poter vivere ed esprimere identità diverse, senza alcuna relazione di gerarchia o di dipendenza.

E' per tutto questo che il presente Statuto stabilisce che:

Primo - La Sardegna è una nazione.

Secondo - La Sardegna sviluppa e mantiene una posizione singolare per quanto si riferisce alla lingua, alla cultura, al diritto civile ed all'organizzazione territoriale.

Terzo - La Sardegna è un paese ricco di territorio e di biodiversità ma povero di popolazione. Tale originalità la definisce e la potrebbe arricchire rafforzandola per i tempi che verranno.

Quarto. - La Sardegna considera l'Italia uno stato plurinazionale.

Quinto - La Sardegna convive fraternamente con i popoli dell'Italia ed è solidale con gli altri popoli del mondo.

Sesto - La Sardegna, forte di una tradizione politica democratica, sottolinea l'importanza dei diritti e dei doveri, del sapere, dell'educazione, della coesione sociale e dell'eguaglianza.

Settimo - La Sardegna partecipa con propri rappresentanti, progetti e programmi all'Unione Europea, in coerenza con i valori e il modello di benessere e di progresso europei. Offre amichevole collaborazione alle comunità ed alle regioni vicine per formare, a partire dal Mediterraneo, una euroregione per il progresso degli interessi comuni.

CARTA DI ZURI

PREAMBOLO

Noi, cittadini della Sardegna, promotori della manifestazione *«La Sardegna con i poveri della terra. Liberi dalle povertà, per un lavoro dignitoso e una vita dignitosa»*, riaffermiamo i diritti delle persone e dei popoli attraverso i valori dell'umanesimo solidaristico e partecipiamo dell'identità del popolo sardo nelle sue manifestazioni istituzionali, sociali, culturali, religiose e comunitarie.

La drammatica condizione di bisogno di tante popolazioni del nostro mondo è la negazione dei diritti e della dignità della persona. Per questo motivo condividiamo l'impegno ad affermare che la povertà è ingiusta e illegale. È dunque dovere di tutte le Istituzioni fare guerra alla povertà e deliberare l'adozione di misure adeguate per contrastarla, rendendo obbligatorie le politiche e le misure di inclusione sociale.

Oggi, 27 settembre 2008, ci siamo dati appuntamento da tutta l'Isola nell'antico villaggio di Zuri, per confermare di fronte a tutti, ai poveri come ai potenti che si riuniranno nella nostra terra, il nostro impegno a costruire una società di liberi e di giusti, dove il popolo partecipi alle decisioni dei suoi governanti, le scelte vengano condivise e i diritti di cittadinanza siano costantemente rispettati.

PRINCIPI

Noi - le Associazioni, i Sindacati, i rappresentanti dei 40 popoli del mondo presenti nell'Isola, e le delegazioni tutte - partecipanti alla manifestazione *«La Sardegna con i poveri della terra. Liberi dalle povertà, per un lavoro dignitoso e una vita dignitosa»*, approviamo questa Carta di Zuri e facciamo appello a tutti gli Stati, alle Istituzioni e Organizzazioni nazionali e internazionali, ai cittadini perché, nel rispettare questi diritti, si impegnino a un loro effettivo riconoscimento e alla loro osservanza.

- 1.** La Sardegna è vicina ai poveri della terra. I cittadini e le Istituzioni sarde sono impegnati, ciascuno per le sue responsabilità, a promuovere per tutti i popoli pari opportunità di sviluppo e di distribuzione della ricchezza, a rimuovere le ingiustificate differenziazioni tra le persone, a riconoscere e valorizzare le diversità etniche, storiche, culturali e di genere.
- 2.** I sardi hanno costruito nel tempo una loro identità di popolo anche attraverso l'apporto di altre culture. La Sardegna resta aperta a tutti i popoli, combatte ogni forma di prevaricazione e di razzismo, si impegna ad accogliere, ospitare e tutelare chiunque rispetti le leggi.
- 3.** Il popolo sardo ha diritto di darsi proprie istituzioni che consentano il benessere della propria terra e la piena valorizzazione del proprio patrimonio umano, storico, ambientale, culturale e paesaggistico.
- 4.** Il bene comune è obiettivo prioritario nell'esercizio dei diritti di cittadinanza e ogni persona ha diritto a un lavoro e a una vita dignitosi, ad una pensione adeguata e a un reddito

sufficiente per i propri bisogni individuali e sociali.

5. Per le Istituzioni del popolo sardo l'accesso alla sanità, alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla formazione, all'acqua, alla casa, alla sicurezza sono diritti dei cittadini e non semplicemente dei servizi.

6. La comunità dei sardi si identifica con i diritti internazionalmente riconosciuti agli individui e ai popoli, sul versante soprattutto delle libertà, dello sviluppo economico e sociale e dei diritti inerenti al lavoro, alla salute e all'istruzione. La comunità dei sardi li promuove attraverso la formazione dei suoi cittadini, il funzionamento delle sue istituzioni, il rispetto delle leggi, l'attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà e, nelle relazioni con gli altri, sulla base del mutuo rispetto e della pace tra i popoli.

7. La Sardegna si sente partecipe dei destini del mondo. Essa si impegna a difendere lo stare bene di tutte le comunità, perché i popoli ne fruiscono nella giustizia e perché la cittadinanza si estenda ad ogni essere umano.

Zuri, 27 settembre 2008

MANIFESTO PER UN NUOVO STATUTO DELLA SARDEGNA

Il manifesto del nuraghe

16 luglio 2010

*Al Popolo della Sardegna
e alle sue istituzioni*

Noi, cittadini, uomini della cultura, della politica e delle istituzioni della nostra amata terra, provenienti da tutte le parti dell'Isola e partecipanti di differenti espressioni politiche, diversi orientamenti culturali, molteplici ruoli politici e sociali, riuniti nei pressi del Nuraghe (Losa, in Abbasanta) per riflettere sulle condizioni, i progetti e i doveri verso il nostro difficile presente e in vista di un migliore comune futuro, consapevoli dei tanti motivi che fino ad ora ci hanno visto spesso differenziati e posti reciprocamente in conflitto negli indirizzi istituzionali e in quelli politici, decisi però a lavorare insieme attraverso ciò che ci unisce, ci rafforza e ci rende liberi, partecipando dei migliori valori del nostro popolo nell'intento di costruire le risposte alle odierne necessità e alle positive prospettive della nostra gente, abbiamo congiuntamente deciso di porre all'attenzione del

nostro Popolo i principi ispiratori che fondano il nostro impegno nella costruzione dei nuovi istituti di autogoverno. Sono i seguenti:

Primo - La Sardegna è una nazione.

✍ **Il riconoscimento della soggettività del popolo sardo e del suo essere nazione** rimanda a un'entità collettiva, a un popolo che trova, appunto, nel codice identitario (storia, lingua, tradizioni, stato geo-territoriale), non solo la vocazione, ma la fonte della titolarità dell'autogoverno. Quindi:

Secondo.- La Sardegna sviluppa e mantiene una posizione singolare per quanto si riferisce alla lingua, alla cultura, al diritto civile ed all'organizzazione territoriale.

*Il lavoro e i diritti, **sas libertades**, sono l'epicentro di questi obiettivi.*

Terzo. - La Sardegna è un'isola ricca di territorio e di biodiversità anche se povera di popolazione. Tale originalità la definisce e la potrebbe arricchire rafforzandola per i tempi che verranno.

La comunità dei Sardi si identifica con i diritti internazionalmente riconosciuti agli individui e ai popoli, sul versante soprattutto delle libertà, dello sviluppo economico e sociale e dei diritti inerenti al lavoro, alla salute e all'istruzione. La comunità dei Sardi li promuove attraverso la formazione dei suoi cittadini, il funzionamento delle sue istituzioni, il rispetto delle leggi, l'attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà e, nelle relazioni con

gli altri, sulla base del mutuo rispetto e della pace fra i popoli.

Quarto. - La Sardegna considera l'Italia uno stato plurinazionale. Allo Stato italiano le istituzioni della Sardegna sono presentemente legate da un patto costituzionale i cui contenuti, i metodi e le condizioni intendono sottoporre a verifica secondo i propri diritti storici, le convenienze e le mutate condizioni della storia.

È dunque sulla base del riconoscimento del popolazione, della nuova architettura costituzionale e del modello di partecipazione democratica che si deve avviare la fase della negoziazione con lo Stato per la definizione del Nuovo Patto Costituzionale.

✍ Il federalismo interno, cooperativo e solidale rappresenta la scelta indispensabile per costruire un nuovo sistema delle istituzioni sarde.

I principi di riferimento sono la sussidiarietà, la differenziazione e l'adeguatezza dei soggetti costitutivi, nel rispetto delle peculiari identità storico-culturali e delle varianti linguistiche nei territori dell'Isola.

Quinto.- La Sardegna convive fraternamente con i popoli dell'Italia ed è solidale con gli altri popoli del mondo.

Il nuovo modello di democrazia riconosce e valorizza il pluralismo delle "ISTITUZIONI", sia politiche che sociali, nella formazione della volontà pubblica. *E' questa la dimensione democratica e sociale fondamentale per contribuire a governare e risolvere la complessità dei problemi di una società in cui la rappresentanza elettorale non esaurisce la molteplicità dei bisogni e delle deleghe della persona.*

Sesto.- La Sardegna, forte di una tradizione politica democratica, sottolinea l'importanza dei diritti e dei doveri, del sapere, dell'educazione, della coesione sociale e dell'eguaglianza.

È questa la dimensione democratica e sociale fondamentale per contribuire a governare e risolvere la complessità dei problemi di una società in cui la rappresentanza elettorale non esaurisce la molteplicità dei bisogni e delle deleghe della persona.



Settimo.- La Sardegna partecipa con propri rappresentanti, progetti e programmi all'Unione Europea, in coerenza con i valori e il modello di benessere e di progresso europei. Offre amichevole collaborazione alle comunità ed alle regioni vicine per formare, a partire dal Mediterraneo, una euroregione per il progresso degli interessi comuni.

*La Sardegna, per la sua **vocazione europea**, partecipa con propri rappresentanti, progetti e programmi all'Unione Europea, in coerenza con i valori e il modello di benessere e di progresso per l'Europa. Offre amichevole collaborazione alle comunità e alle regioni vicine per formare, a partire dal Mediterraneo, un **Euroregione** per il progresso di interessi comuni.*

Per fedeltà ai suddetti principi e per realizzare il diritto inalienabile della Sardegna all'autogoverno, è indispensabile valorizzare tutte le proposte oggi in campo e individuare un comune denominatore, in primo luogo tra le forze politiche ed istituzionali, e con il coinvolgimento di quelle economiche e sociali, avendo come riferimento

temporale la durata di questa legislatura.

Questo manifesto per lo Statuto della Sardegna - che congiuntamente individuiamo quale 'il Manifesto del Nuraghe' - rappresenta l'ambizioso punto di riferimento che, a partire da oggi venerdì 16 luglio 2010, proponiamo all'attenzione e al confronto di tutti i cittadini della Sardegna, quale indirizzo alla riflessione e all'azione e quale promessa di impegno.

Mozione sulla sovranità del Popolo sardo',
(Presentata dai Consiglieri Salvatore Bonesu, Giacomo Sanna, Efsio Serrenti,
approvata dal Consiglio regionale della Sardegna
il 24 febbraio 1999 con 44 sì, 2 no e 13 astensioni).

Il Consiglio regionale

rilevato che l'attuale assetto istituzionale non risolve i problemi del popolo sardo e dei singoli cittadini, né fornisce gli strumenti atti a risolverli;

rilevato altresì che l'esigenza, pur universalmente sentita, di un nuovo assetto istituzionale non trova alcuna soluzione e che appare pertanto necessario operare con sufficiente energia per spazzare l'immobilismo;

ritenuto di dover perseguire soluzioni nel rispetto delle tradizioni di libertà del nostro popolo e della sua volontà di collaborare pacificamente, su un piano di pari dignità, con gli altri popoli;

considerato che il Popolo Sardo ha goduto in passato della sovranità, per abbandono dell'occupazione da parte dei bizantini e vittoriosa difesa dell'Isola contro i mussulmani, affermando la medesima con la creazione delle quattro statualità dei giudicati;

rilevato che tale senso della sovranità e della statualità era profondamente radicato nei sardi e ciò portò al fallimento dei tentativi di infeudazione imperiale, attuati col conferimento del titolo regio a Barisone e ad Enzo, mentre l'infeudazione pontificia a favore del re di Aragona fu attuata compiutamente solo dopo quasi duecento anni dal conferimento, in quanto i sardi combatterono accanitamente contro l'imposizione di una dominazione esterna;

considerato:

che, in virtù della bolla di Bonifacio VIII del 5 aprile 1297 e di una serie di cessioni e scambi di popoli e territori fra i sovrani europei, conclusa con i trattati stipulati a Londra e Vienna nel 1718, la Sardegna è pervenuta alla dinastia dei Savoia, senza che il popolo sardo sia mai stato chiamato, a differenza delle popolazioni degli altri stati italiani che votarono in plebisciti l'adesione al Regno d'Italia sotto la dinastia dei Savoia, ad esprimersi sull'assetto istituzionale;

·altresì che il mutamento istituzionale del 1946, pur rendendo sovrano il popolo in luogo del monarca, non ha identificato, aldilà di un indistinto popolo italiano, centri di potere sovrano e che la stessa concezione costituzionale di una Repubblica formata non solo dagli organi centrali, ma anche su un piano di pari dignità dalle Regioni e dalle comunità locali, ha trovato nella costituzione di fatto, creata da forze politiche, economiche e burocratiche centralistiche, insormontabili ostacoli;

rilevato che

per la Regione Autonoma della Sardegna è avvenuto un progressivo svuotamento delle sue prerogative mediante l'imposizione di un sistema finanziario derivato e strettamente vincolato, con l'abuso degli strumenti finalizzati alla conservazione dell'unicità dell'ordinamento, e in particolare con l'anomala estensione della definizione di norma fondamentale di riforma economica e sociale e del concetto di principio dell'ordinamento, con una giurisprudenza costituzionale, derivata anche dalle modalità centralistiche di formazione dell'organo giudicante, restrittiva dei poteri regionali, mentre la sistematica compressione delle autonomie locali ne ha impedito la libera esplicazione;

ritenuto che

tutto ciò impedisce il libero sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Popolo ed è fonte di un confuso ribellismo contro quelle che son viste come spoliazioni del territorio e imposizioni di una autorità estranea e che tale fatto compromette la stessa vita democratica delle comunità locali;

considerato che:

- le strutture centrali non rappresentano adeguatamente gli interessi del nostro Popolo in sede internazionale ed europea;*
- appare necessaria la rivendicazione in capo al Popolo Sardo dell'originaria potestas suprema, cancellata con la forza e con il genocidio di una operazione colonialista, simile a quella che portò successivamente alla conquista delle Americhe da parte degli stessi spagnoli, e che i trattati internazionali firmati dall'Italia riconoscono che nessun popolo può dominare un altro popolo;*

rilevato che

il Popolo Sardo conserva, nonostante i tentativi ripetuti di deculturazione, una propria precisa identità derivante da fattori storici, geografici, culturali e linguistici ed è quindi un soggetto politico ed istituzionale autonomo, come comprovato dall'articolo 28 del vigente Statuto regionale;

rivendicato

il diritto e dovere del Consiglio regionale di rappresentare l'intero Popolo Sardo, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto;

ritenuto che

è necessario, nella gravità del momento istituzionale e sociale, assumersi le proprie responsabilità di fronte alla passività ed inconcludenza del Parlamento Italiano, che si rifiuta di approvare l'assetto federale della Repubblica;

considerato che

l'assunzione delle proprie prerogative sovrane non osta a che la sovranità sia, a condizioni di parità con altri popoli e stati, limitata per il perseguimento di interessi comuni e che anzi è ammissibile la coesistenza, con la sovranità dello stato federato, della sovranità dello stato federale;

affermato

il diritto del Popolo Sardo di essere padrone del proprio futuro,

dichiara solennemente

la sovranità del Popolo Sardo sulla Sardegna, sulle isole adiacenti, sul suo mare territoriale e sulla relativa piattaforma oceanica.

Cagliari, 25 settembre 1998

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIV LEGISLATURA

Mozione n. 6

MOZIONE MANINCHEDDA - SANNA Giacomo - PLANETTA - DESSÌ - SOLINAS Christian
sull'indipendenza della Sardegna. Cagliari, 21 maggio 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE

ACCERTATO che:

- lo Stato italiano è largamente responsabile:

- 1) dell'inquinamento dei siti industriali più importanti della Sardegna;
- 2) della desertificazione del settore manifatturiero in Sardegna;
- 3) dell'eccesso di pressione fiscale e tariffaria sulle imprese e sui cittadini;
- 4) del sistema di regole e privilegi che sta consegnando la Sardegna a poche imprese dominanti, ormai prossime a configurarsi come oligopoli;
- 5) del tentativo di scaricare sul bilancio regionale i costi del welfare, della scuola e degli enti locali, oltre quelli già a carico della Regione, dei trasporti e della sanità;
- 6) della spoliazione culturale derivante da una sistema scolastico monolingue, ostile alla cultura e alla lingua dei sardi, sostanzialmente non diversificato nell'offerta formativa e ormai allontanato dalle aree rurali;

- la maggior parte dei fondi statali stanziati negli anni passati per l'industrializzazione della Sardegna è stata consumata da industrie di Stato che poi hanno abbandonato e continuano ad abbandonare la Sardegna;

RICORDATO che il patrimonio boschivo e ambientale della Sardegna ha subito i maggiori insulti per le concessioni governative concesse dallo Stato;

ASSUNTO che nei settori della sanità, dei trasporti e della scuola, lo Stato italiano da una parte impone le regole antiquate e oligopolistiche che caratterizzano da sempre la sua storia e la sua

cultura, dall'altro scarica interamente i costi di questi diritti sulla fiscalità regionale, cioè sulla ricchezza prodotta dai sardi;

CONSTATATO il privilegio accordato nel tempo dallo Stato italiano alle regioni del nord Italia in termini di trasferimenti pubblici, di servizi e di infrastrutture, confermato recentemente dalla rimodulazione del riparto di alcuni fondi europei che ha determinato che nel sud e nelle isole sia rimasto poco più del 30 per cento delle risorse originariamente disponibili;

RICORDATO che del territorio della Sardegna decidono i sardi e non lo Stato italiano, **impegna la Giunta regionale** a guidare la Sardegna verso una piena e compiuta indipendenza, avviando con lo Stato italiano una procedura di disimpegno istituzionale che preveda un quadro articolato di indennizzi per la Nazione sarda, in ragione di tutte le omissioni, i danni e le sperequazioni che la Sardegna ha subito prima dal Regno d'Italia e poi dalla Repubblica italiana.

Cagliari, 21 maggio 2009

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIV LEGISLATURA

Ordine del giorno voto al Parlamento (art. 51 Statuto Sardo).

Elaborato dalla Fondazione Sardinia e consegnato ai Consiglieri regionali il 4 febbraio 2010.

Il Consiglio regionale della Sardegna

Premesso che la Mozione approvata da questo organismo il 24 febbraio 1999 afferma

- *“il diritto del Popolo Sardo di essere padrone del proprio futuro”*,
- *“il diritto e il dovere del Consiglio regionale di rappresentare l'intero Popolo sardo, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto”*,

premesse il diritto del Popolo Sardo a difendere e rafforzare l'autogoverno della Sardegna così come si evince dal Patto costituzionale che ha avuto un suo primo riconoscimento nello Statuto del 1948;

constatato che l'attuale regime di Autonomia

- *non ha realizzato il suo significato più importante, quello dell'autogoverno e dello sviluppo economico,*
- *non risponde alle richieste dei nuovi problemi creati dai cambiamenti sociali, dalla unificazione europea, dalla globalizzazione,*
- *mortifica la volontà della Sardegna di attuare quelle scelte che ne garantiscano la libertà e la prosperità,*
- *acuisce la conflittualità fra Stato e Regione quasi sempre a sfavore della Sardegna;*

constatato che la condizione di dipendenza, anziché ridursi, si è accresciuta nel sistema politico, finanziario, economico, culturale, educativo, sanitario, delle servitù militari, delle risorse energetiche, dei beni culturali e artistici, nonché nella presenza delle multinazionali operanti in Sardegna, nella esclusione dalla rappresentanza nel Parlamento europeo; considerato che l'identità storica, geografica, culturale e linguistica esige un'identità politica chiaramente definita e un forte autogoverno; che mancano interventi risolutivi da parte dello Stato nel campo sociale ed economico; che la crescita di una coscienza e di una fede nel Popolo sardo e nella Nazione sarda, come valori capaci di innescare processi di cambiamento e di sviluppo, può essere progettata e attuata solo attraverso una piena sovranità attribuita alle istituzioni del Popolo Sardo;

riafferma i principi di sovranità contenuti nella mozione approvata dal Consiglio regionale il 24 febbraio 1999, nonché le sue motivazioni storiche, culturali e politiche, con le quali è stata confermata solennemente “la sovranità del Popolo Sardo sulla Sardegna, sulle isole adiacenti, sul suo mare territoriale e sulla relativa piattaforma marina”, riprendendosi la sovranità a suo tempo frettolosamente abbandonata nelle mani della monarchia Sabauda in cambio della ‘fusione perfetta’ con gli stati della terraferma”,

dichiara politicamente e istituzionalmente conclusa la vicenda storica susseguente alla rinuncia alla proprie sovrane istituzioni avvenuta nel lontano 29 novembre 1847 e solo parzialmente recuperata nello Statuto del 1948. E, pertanto,

disconosce la petizione portata avanti dalle Deputazioni delle tre maggiori città dell'Isola “rivolta alla impetrazione per la Sardegna della perfetta fusione con gli Stati R. di terraferma, come vero vincolo di fratellanza, in forza di qual fusione ed unità di interessi si otterrebbero le bramate utili concessioni...” (Deliberazione del Consiglio Generale di Cagliari, del 19 novembre 1847); altresì denuncia come non valida la concessione della ‘perfetta fusione’ deliberata dal Re di Sardegna Carlo Alberto, con Regio Biglietto del 20 dicembre 1847, a cui non fece seguito alcuna consultazione popolare attraverso plebiscito – come avverrà nelle altri stati italiani in vista dell'unità del 1861 -, in palese trasgressione con il dettato dei trattati internazionali di Londra del 1720 e, soprattutto, senza il voto dei tre Stamenti sardi, unico organo autorizzato a risolvere una simile questione internazionale. Conseguentemente

chiede al Parlamento la stipula di un nuovo Patto costituzionale, partecipando con pieno diritto e nel rispetto della rappresentanza del Popolo Sardo al processo di riforma e di revisione della Costituzione italiana;

rivendica il diritto di partecipare al processo di riforma secondo le forme che la legittima rappresentanza del Popolo Sardo vorrà seguire, nel rispetto della sovranità popolare e della natura “nazionale” del suo popolo, nel contemporaneo riconoscimento di una più alta ed efficace forma di autogoverno della Sardegna, nella convinzione maturata anche in Italia secondo la quale il Paese è diventato uno stato plurinazionale e pluriculturale nella sostanza ma non ancora nella forma costituzionale, nella fiducia che il nuovo Patto costituzionale offrirà anche alla Sardegna la possibilità di convivere fraternamente con i popoli dell'Italia.

Il Consiglio Regionale della Sardegna

ribadisce, infine, nel rispetto della propria tradizione democratica: i valori di coesione economico – sociale e il modello di libertà, di democrazia, di benessere e di progresso tipici delle diverse nazioni presenti in Europa; - l'amichevole collaborazione alle comunità ed agli Stati frontalieri del bacino Mediterraneo per il progresso degli interessi comuni”;

dà avvio alla elaborazione del nuovo Statuto - Costituzione della Sardegna tramite un'assemblea

costituente il cui lavoro verrà confermato da questo Consiglio regionale con il voto e dai cittadini sardi tramite referendum^L

Lettera ai consiglieri regionali ed ai parlamentari sull'Ordine del Giorno voto

Cagliari, 3 febbraio 2010

All'on.
del Consiglio regionale della Sardegna.

Egregio Onorevole,

Le scrivo nella mia qualità di presidente della Fondazione Sardinia, l'associazione culturale che da diciannove anni collabora con le istituzioni e con la comunità sarda al fine di promuovere "la presa di coscienza e il diretto protagonismo dei Sardi verso obiettivi di autoconsapevolezza e di protagonismo economico, sociale, politico e culturale".

In questa prospettiva, il 2009 è stato dedicato al tema dell'identità: a come l'identità culturale e linguistica si traduca in identità politica ed economica, nella convinzione che le cose si dicono facendole e si fanno dicendole. Un'identità politica che si esprime in precise riforme istituzionali,

un'identità economica che vede nella valorizzazione delle risorse locali il dispositivo di crescita e di fiducia nelle proprie intraprese: quanto più un prodotto si caratterizza in senso identitario(formaggio, sughero, granito, agroalimentare, ambiente, turismo, cultura) tanto più entra nel mercato e nella comunicazione mondiale. Sul versante politico-istituzione, una particolare attenzione è stata rivolta all'Autonomia, al Federalismo, all'Indipendentismo, facendo tesoro di contributi importanti da parte di politici, giuristi, esperti di economia e finanza ma anche di protagonisti delle riforme catalane. Pur nel ventaglio delle differenti convinzioni politiche, è emersa una sostanziale comunità di intenti sui valori di **Sovranità** e di Autodeterminazione e sul significato identitario di **Popolo Sardo** e di **Nazione Sarda**.

È stato osservato che questi valori non hanno trovato nelle forze politiche e nei singoli partiti una consapevolezza di impegno e di lotta per tradurli nelle corrispondenti riforme istituzionali.

Perciò è nata l'esigenza di presentare al massimo organismo della Comunità sarda, il Consiglio Regionale, al Presidente e a ciascun Consigliere, il documento contemplato nell'art. 51 dello Statuto Sardo che ha quali referenti l'ordine del giorno - voto approvato dal Consiglio regionale il 10 maggio 1966 e prosegue nel solco intrapreso dalla Mozione sulla sovranità del Popolo sardo approvata dallo stesso Consiglio il 24 febbraio 1999.

Cordiali saluti

Il Presidente della Fondazione Sardinia

Cagliari, 15 marzo 2010

All' on. ...
Segretario del Partito....
LORO SEDI

Egregio onorevole,

la Fondazione Sardinia ha presentato al massimo organismo della Comunità sarda, il Consiglio Regionale, al Presidente e a ciascun Consigliere, la proposta di un ordine del giorno – voto rivolto al Parlamento della Repubblica Italiana. Si tratta di un istituto previsto dall'art. 51 dello Statuto Sardo, che ha quale referente storico l'ordine del giorno-voto approvato dal Consiglio regionale il 10 maggio 1966 e prosegue nel solco intrapreso dalla mozione sulla sovranità del Popolo sardo approvata dallo stesso Consiglio il 24 febbraio 1999.

La Fondazione Sardinia ritiene opportuno far pervenire questo documento anche ai Segretari dei partiti politici nella convinzione che possa aprire al proprio interno un dibattito sull'urgenza del nuovo Statuto-Costituzione della Sardegna.

Il richiesto rinnovamento istituzionale della Sardegna si collega al nuovo approccio da dedicare all'insieme degli aspetti della vita collettiva dei Sardi A come l'identità culturale e linguistica si traduca in identità politica ed economica. Un'identità politica che si esprime in precise riforme istituzionali, un'identità economica che vede nella valorizzazione delle risorse locali il dispositivo di crescita e di fiducia nelle proprie intraprese: quanto più un prodotto si caratterizza in senso identitario tanto più entra nel mercato e nella comunicazione mondiale”.

È stato anche recentemente lamentato da vari osservatori che questi valori non abbiano sempre trovato, nelle forze politiche e nei singoli partiti, una consapevolezza di impegno e di lotta capace di tradurli nelle corrispondenti riforme istituzionali. È da almeno trent'anni che in Sardegna una tale questione viene, volta a volta, riproposta, portata alla ribalta e, per le più varie ragioni, accantonata senza lasciare effetti significativi.

Convinti dell'importanza che la questione istituzionale influenzi profondamente tutti gli ulteriori aspetti della questione sarda, fidiamo in un Suo interessamento e restiamo disponibili a un ventuale incontro in vista di ulteriori approfondimenti (il n° di cell. del direttore è 340.3692373).

Cordiali saluti,

Il direttore
Il Presidente della Fondazione Sardinia

Mozione n. 224

MOZIONE SANNA GIACOMO - DESSÌ - MANINCHEDDA - PLANETTA - URAS - SECHI - CUGUSI - ZUNCHEDDU - CUCCUREDDU - MULAS - CAPELLI - COCCO Daniele Secondo - PITTALIS - PETRINI - PERU - STOCHINO - AMADU - FLORIS Rosanna - GALLUS - CONTU Mariano Ignazio - MURGIONI - PIRAS - LAI - RANDAZZO - RODIN - PORCU sulla dichiarazione di indipendenza del popolo sardo, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

RICHIAMATA la dichiarazione solenne di sovranità del popolo sardo sulla Sardegna approvata dal Consiglio regionale nel 1999;

RICHIAMATI altresì i contenuti della mozione per l'indipendenza presentata in Consiglio regionale nel maggio del 2009;

RICORDATI i tentativi di riforma dello Statuto sardo da parte dei Parlamentari eletti nell'Isola e le iniziative di modifica costituzionale approvate dal Consiglio regionale della Sardegna;

SOTTOLINEATO il vano tentativo di riscrivere lo Statuto dell'autonomia sarda per il tramite dell'Assemblea costituente del popolo sardo nonostante l'approvazione dell'apposita legge di modifica costituzionale approvata dal Consiglio regionale nella XII Legislatura e il pronunciamento favorevole del popolo sardo in occasione della consultazione referendaria del 6 maggio 2012;

CONSTATATO che in sessantaquattro anni di autonomia speciale il Parlamento italiano non ha mai approvato alcuna proposta di legge costituzionale votata dal Consiglio regionale della Sardegna;

PRESO ATTO dell'attacco centralista portato dal Governo italiano alla Sardegna e alle specialità regionali;

CONSTATATO altresì l'affermarsi in Europa delle cosiddette nazioni emergenti ad incominciare dalla Catalogna e dalla Scozia che nel 2014 sottoporrà al popolo scozzese attraverso un referendum la scelta dell'indipendenza dalla Gran Bretagna;

DENUNCIATA la crisi economica e sociale che investe la Sardegna e le inefficaci risposte dello Stato italiano per far fronte alla emergenza occupazionale nell'Isola;

DENUNCIATO altresì che le strutture centrali non rappresentano adeguatamente gli interessi del popolo sardo in sede internazionale ed europea;

EVIDENZIATA la violazione dei diritti umani nei riguardi dei sardi per l'oppressione della lingua sarda e per la politica d'assimilazione linguistica portata avanti dall'Italia in Sardegna;

AFFERMATO il diritto della nazione sarda alla propria lingua e all'insegnamento della storia, della cultura e della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Isola,

dichiara solennemente

la Sardegna nazione indipendente,

fa voti affinché

la dichiarazione di indipendenza della Sardegna sia sottoposta al voto del popolo sardo attraverso il referendum consultivo.

Cagliari, 21 novembre 2012

PARTITO SARDO D'AZIONE, 1988

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE
PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

ARTICOLO UNICO

La legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 viene così modificata:

T I T O L O I

Riconoscimento della nazionalità sarda in Regione autonoma

Art. 1 - Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda.

Essa è riconosciuta Regione autonoma, sulla base dei principi della Costituzione e del presente Statuto speciale.

La Regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti.

Assicura la sostanziale eguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica.

Tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

Art. 2 - La lingua sarda così come è comunemente usata nel territorio dell'Isola è la lingua della nazionalità ed è equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la Regione ne garantiscono l'uso normale e ufficiale al pari dell'italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all'uso e favoriscono la piena eguaglianza delle due lingue. Saranno in ogni caso garantiti alla lingua sarda l'insegnamento, la radiotelevisone e forme di speciale protezione e promozione.

Particolare tutela compete nei comuni di Alghero al catalano e di Carloforte e Calasetta al tabarchino.

La nazionalità sarda costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione.

Art. 3 - La Repubblica riconosce le cause storiche e politiche dell'attuale disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

Art. 4 - La Regione autonoma concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato e all'esercizio delle loro funzioni.

Le leggi elettorali statali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

Art. 5 - La Regione autonoma è parte insieme allo Stato in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna.

La Regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la Comunità europea, stati esteri e organizzazioni internazionali.

Art. 6 - La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo bianco rossocrociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l'esposizione del tricolore italiano.

T I T O L O I I

Competenze e funzioni

Art. 7 - La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse.

È in ogni caso riservata alla Regione la competenza sulle seguenti materie:

- Ordinamento interno della Regione e dei suoi enti, stato giuridico ed economico del personale;
- Ordinamento degli Enti Locali e del personale ad essi addetto.
- Affari interni e protezione civile, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;
- Finanze regionali e degli Enti locali;
- Assicurazioni, credito e risparmio;
- Regime doganale e zona franca;
- Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione;
- Lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;
- Urbanistica ed edilizia;
- Miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;
- Industria;
- Produzione e distribuzione di energia;
- Agricoltura, pastorizia, foreste, caccia e pesca, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- Commercio e disciplina annonaria;
- Trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
- Poste e telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi;
- Sanità e igiene;
- Lingua e cultura della nazionalità;
- Cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
- Università e ricerca scientifica;
- Informazione;
- Beni ambientali;
- Patrimonio archeologico, storico e artistico, biblioteche e musei;
- Spettacolo e sport;

Determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati onorari;

- Usi civici;
- Artigianato
- Turismo;
- Espropriazioni per pubblica utilità;

Nelle materie di sua esclusiva competenza la Regione può emanare norme in deroga alle leggi dello Stato in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali.

Art. 8 - Salva la competenza prevista nell'articolo che precede, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione.

Art. 9 - La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell'art. 7, ed in materia di commercio con l'estero.

Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato e può disporre con propria legge l'esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato ad altre Regioni.

T I T O L O I I I

Organizzazione della nazionalità

Art. 10 - Sono organi della Regione: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

Art. 11 - Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della nazionalità, rappresenta l'unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all'interno e nei suoi rapporti con l'esterno.

Legifera nelle materie di competenza della Regione, ne elegge il Presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservatagli dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.

Interviene, con le forme regolate dalla legge, perché sia assicurato ai sardi contro ogni discriminazione il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali.

Vigila affinché nel mondo si applichino i principi e le regole della pace e della coesistenza fra i popoli.

Promuove ogni iniziativa volta all'eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un popolo su altri, di sfruttamento dell'uomo.

Art. 12 - Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza nel territorio della nazionalità da almeno quattro anni.

L'ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano o di un Consiglio regionale.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge della Regione autonoma.

Art. 13 - Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni. Salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto, le elezioni sono indette dal Presidente del governo non meno di sessanta e non più di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per la domenica successiva a quella del quinquennio stesso.

Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente.

Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 14 - Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 - Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Le sedute del Parlamento sono pubbliche.

Il Parlamento tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Il Parlamento sardo può istituire, con i poteri e le limitazioni stabiliti per le Camere, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità.

A tale scopo nomina tra i suoi componenti una commissione formata secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi.

Art. 16 - I parlamentari sardi prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni giurano di osservare la Costituzione della Repubblica e il presente Statuto.

Art. 17 - I parlamentari rappresentano l'intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l'attività politica svolta nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 18 - L'Iniziativa legislativa compete al popolo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al governo sardi.

Art. 19 - L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali della nazionalità.

Art. 20 - Ogni proposta di legge, presentata al parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminato da una apposita commissione e poi dal parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

La fine della legislatura non determina la decadenza della proposta di legge di iniziativa popolare.

Le leggi di iniziativa popolare hanno precedenza nell'esame da parte del Parlamento sardo.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura.

Stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di rimessione al Parlamento del disegno di legge per la sua discussione e votazione.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale e di bilancio.

Art. 21 - Il Parlamento approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo.

L'esercizio finanziario della Regione autonoma ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 22 - Una legge è sottoposta a referendum popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o cinquanta consigli comunali della nazionalità.

Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio.

Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

Art. 23 - Le leggi sono promulgate dal Presidente del governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Giornale ufficiale della Regione autonoma, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 24 - Il Presidente del governo ed il governo sono organi esecutivi della nazionalità.

La legge regionale determina la struttura del governo, l'organizzazione dell'amministrazione, il decentramento degli organi di governo e norme per i procedimenti amministrativi regionali.

Art. 25 - Subito dopo la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il

Presidente del governo.

Questi, entro venti giorni, comunica al Parlamento la lista dei componenti il governo e ne presenta il programma.

La votazione sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

Art. 26 - Il Presidente del governo è il rappresentante della nazione sarda e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 27 - Il voto di sfiducia del Parlamento determina la decadenza del governo.

La decadenza del governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio.

Il Parlamento è convocato entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del governo per la elezione del presidente. Trascorsi tre mesi senza che sia stato eletto il presidente del governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla elezione del presidente o sullo scioglimento dell'assemblea.

Il decreto di scioglimento è firmato dal presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento.

Il governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 28 - I membri del governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e se richiesti obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e delle Commissioni.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 29 - L'ufficio del presidente del governo e di membro del governo è incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

Art. 30 - I dipendenti pubblici o privati che siano nominati membri del governo sardo sono messi a disposizione della Regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 31 - Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 32 - È istituito l'Ufficio centrale sardo di statistica.

L'Ufficio espleta le funzioni statistiche devoltegli dalla Regione, ed agisce in coordinamento con l'Istat assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

Art. 33 - La Regione autonoma riconosce che il nucleo primo dell'autogoverno del popolo sardo è il Comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi del presente statuto e degli interessi generali della nazionalità sarda. La Regione può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali, anche con compiti limitati, o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze.

I confini e la denominazione degli enti di cui al comma precedente saranno determinati dal parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti delle popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

Art. 34 - La Regione attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli Enti locali, determinandone gli indirizzi e i controlli.

Art. 35 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 36 - Il controllo sugli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e con i limiti stabiliti con legge regionale.

T I T O L O I V

Rapporti fra nazionalità e Stato

Art. 37 - Il Presidente della nazionalità ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative, o atti preparatori delle medesime, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione. Identica potestà il Presidente della nazionalità esercita nei comitati interministeriali.

Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

Art. 38 - Il Parlamento sardo può presentare alle camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all'esame del Parlamento dello Stato con procedura abbreviata.

Il Governo dell'isola, quando constati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso può decretarne la sospensione in Sardegna.

Tale sospensione obbliga il governo della Repubblica al riesame dell'atto sospeso.

Art. 39 - I conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte Costituzionale composta dai cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e con maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Ai giudici eletti dal Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali, a cui i medesimi sono equiparati ad ogni altro effetto.

Qualora il Presidente della Corte Costituzionale non faccia parte della Sezione, questa elegge nel proprio seno il Presidente di Sezione.

L'udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni da quando il ricorso perviene alla Corte.

La Sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

Art. 40 - È istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sarda.

Ha competenza in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed ha funzioni consultive nei confronti della Regione.

È presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato.

Con decreto del Presidente del governo sardo, previa delibera del governo stesso, è nominato un quarto dei componenti.

Per tale nomina si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei Ministri.

Il parere consultivo per la nomina è espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Art. 41 - Le funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei Conti sono esercitate per la Regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei Conti aventi sede nella Regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.

Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime.

Le funzioni devolute alle Sezioni Unite della Corte dei Conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle Sezioni Unite aventi sede in Sardegna.

Il Presidente del governo, previa delibera del governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei Conti dal parte del Consiglio dei ministri.

Art. 42 - La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli Enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio militare.

Non potranno esser creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della Regione e senza indennizzo.

Si prescinde dal consenso della Regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni.

I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della Regione.

Art. 43 - Gli appartenenti alla nazionalità espletano, salva loro contraria ed espressa istanza, il servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità.

Il servizio prestato per almeno un anno nei corpi di polizia della Regione dispensa dal compimento del servizio di leva.

I reparti dell'Esercito di stanza in Sardegna conservano le tradizioni della Brigata Sassari.

Art. 44 - Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo regionale.

Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di PS a richiesta del Presidente della nazionalità congiuntamente al presidente del parlamento sardo e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento fuori dall'isola dei funzionari di Polizia.

Il governo sardo può organizzare corpi speciali di polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

Art. 45 - Nessuno può essere detenuto, nè internato, nè inviato al soggiorno obbligato, nè comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della Regione, se non per fatti commessi in tale territorio.

Tale norma non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della Regione o vi abbiano il coniuge, i parenti o i fratelli entro il quarto grado.

Art. 46 - È necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali

nell'Isola.

Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell'isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni: la legge regionale può diversamente prevedere per il settore universitario, artistico, e della ricerca scientifica.

Art. 47 - I titoli di studio rilasciati dall'ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell'ordinamento statale.

T I T O L O V

F i n a n z e , r e g i m e d o g a n a l e ,
tributario e fiscale, demanio e patrimonio

Art. 48 - La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49 - Il territorio della nazionalità così come individuato nell'art.1 del presente Statuto è costituito in zona franca, non è sottoposto al regime doganale dello Stato, ed ha un regime doganale, tributario e fiscale particolare regolato per legge regionale, in armonia con la normativa della CEE.

I prodotti di ogni genere ed i servizi commercializzati e prestati da e per la Sardegna sono esenti dall'IVA.

Essi sono soggetti alla sola normativa fiscale della Regione autonoma.

La Regione concorda con gli organi della CEE la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

Art. 50 - Lo Stato non può imporre, né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Art. 51 - La Regione ha un proprio sistema tributario regolato da legge regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Gli Uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla Regione.

Art. 52 - La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

Art. 53 - I fondi della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non potranno essere trattenuti nella tesoreria statale.

Art. 54 - In attuazione dell'art. 3 del presente Statuto, la Regione predispone col finanziamento statale piani pluriennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

L'approvazione da parte del Parlamento sardo di tali piani pluriennali nonchè di tutti i programmi di sviluppo vincola l'attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determinai comportamenti conseguenti.

Art. 55 - È posto a carico dello Stato l'onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni.

Art. 56 - Le entrate della Regione sono costituite:

per la parte ordinaria:

- dal gettito fiscale
- dai canoni per le concessioni demaniali
- dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio
- dai proventi dei servizi regionali
- dai trasferimenti dello Stato e della CEE. Per la parte straordinaria:
- dai contributi straordinari dello Stato versati in attuazione dell'art. 54 del presente Statuto
- dai contributi dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo.
- da operazioni finanziarie della Regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 57 - Lo Stato e la nazionalità regolano l'ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla Regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

Riforma dello Statuto

Art. 58 - Lo Statuto è legge costituzionale.

Le modifiche allo Statuto necessitano di approvazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Regione un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o cinquanta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedano la sottoposizione a referendum.

Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.

XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE NAZIONALE N. 1

presentata dai consiglieri regionali

FLORIS Mario - CHERCHI Oscar

il 5 ottobre 2004

Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma della Sardegna»

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Onorevoli consiglieri, ampio è stato il dibattito politico e costituzionale in questi anni sul tema di una riforma federalista dello Stato, sulla quale è sembrata convergere la quasi totalità delle forze politiche e parlamentari e della società civile; ampio ma confuso: il termine federalismo, giustamente cancellato dalle leggi costituzionali e ordinarie approvate, è stato infatti usato largamente a sproposito. Fatta eccezione per alcuni singoli politici, quali ad esempio il senatore Francesco D'Onofrio e in parte (e spiegherò poi solo in parte) la Lega Nord, è chiaro che per federalismo si intende propriamente, ma solo una qualche forma di regionalismo che colmi il vuoto della pseudo-riforma regionalista introdotta dalla Costituzione del 1848 e negli anni successivi confusamente attuata e gestita. E che di federalismo in senso proprio nessuno, salvo le eccezioni sopra dette, intenda parlare, è dimostrato dagli alti lai che prorompono dalle forze politiche e dalla burocrazia quando ad esempio si ipotizza l'istituzione di una polizia regionale, nel senso vero e proprio del termine, diversa e distinta dai corpi dei vigili urbani che sono soltanto servizi di impiegati ordinari delle amministrazioni comunali dotati, non più né meno degli agenti postali o dei ferrovieri, anzi di meno, di alcune limitate facoltà di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Si grida alla rottura dell'unità dello Stato quando viene ipotizzata la decentralizzazione delle funzioni di polizia, che invece è caratteristica comune non solo dei veri Stati federali (Germania Federale, Canada, Stati Uniti d'America e Australia) ma anche di Stati che non vengono normalmente considerati federali come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dove esistono circa cinquanta forze di polizia locali e la famosa Metropolitan Police, l'unica polizia che dipende dal Ministero dell'interno, la quale, salvo in alcuni limitati campi, esercita le sue funzioni soltanto nella grande Londra, con eccezione per l'antica Londra che è la City che ha un proprio corpo di polizia dipendente dal Lord Major.

A ben vedere neanche la Lega Nord è a favore di una trasformazione in senso federale dello Stato italiano e usa appropriatamente non il termine federalismo ma devolution o devoluzione, termine che indica l'attribuzione di poteri quasi statuali non a tutte le parti del territorio dello Stato, ma solo ad alcune parti di esso; così come è avvenuto appunto nel Regno Unito, dove la devolution è stata realizzata oltre che come nelle origini dell'Irlanda del Nord a favore della Scozia e in forma molto attenuata in favore del Galles.

Il sistema federale presuppone l'esistenza di Stati o province dotati di sovranità a titolo eguale che lo Stato centrale, con il quale la sovranità viene ripartita consensualmente solo in relazione ad alcune materie. Teniamo presente che in Australia i governatori dei singoli stati sono nominati direttamente dalla Regina su proposta dei Governi locali e non del Governo federale, ad indicare che la Regina del Regno Unito è Regina a titolo distinto non solo del Commonwealth ma dei singoli stati federati. E giustamente non si può realisticamente ipotizzare una trasformazione dello Stato in senso federale; sono infatti ormai quasi del tutto esaurite le ragioni internazionali, politiche, storiche, culturali e di tradizione giuridica che avevano fatto ipotizzare a politici e pensatori, laici e cattolici, durante l'epoca rivoluzionaria dei primi decenni del XIX secolo alla forma federale come l'unica via per la realizzazione dell'unità nazionale d'Italia. Perfino il timido tentativo regionalista

portato avanti da Cavour insieme a Minghetti con il loro famoso disegno di legge sull'organizzazione amministrativa del nuovo Stato d'Italia, alla morte dello statista piemontese fu travolto dai timori degli unitari che volevano cancellare qualunque ricordo, tracce e vestigia degli antichi stati e imposero all'Italia unificata la piemontesizzazione, mettendo le basi della tragica questione meridionale.

Nella storia si hanno casi di Stati federali che diventano Stati unitari; non si ha invece un solo caso di Stato unitario che si trasformi in Stato federale se si fa eccezione per la Germania, ove dopo la parentesi unitaria nazista si ritornò all'antico assetto federale proprio non solo della Repubblica, ma dello stesso impero.

È per questo motivo che personalmente ritengo non praticabile la via della riforma in senso federalista dello Stato italiano. Poiché però l'Italia è composta di Regioni, comunità e nazioni senza Stato (quali il Friuli, la Sardegna e la Valle d'Aosta: il problema del Sud Tirolo è un problema di tutt'altra natura) che non hanno però tutte eguale senso comune o autocoscienza di specifica individualità; vi sono anzi Regioni del tutto artificiali quali il Lazio e la Campania: nella prima la Tuscia e si mischia con la Ciociaria ed entrambe con la città metropolitana di Roma che anche per l'origine e la qualità dei suoi abitanti nulla ha a che vedere con le prime due. In Campania il beneventano si mischia con il casertano, il casertano con l'Irpinia e tutte e tre, per non citarne altre, con un'altra città come Napoli che per storia, lingua e tradizione, nulla ha a che spartire con Avellino e con Benevento, antica città papale! Per cui ciò che in Italia è realizzabile, ed in parte i padri costituenti lo avevano inteso con l'adottare per alcune regioni forme di autonomia speciale e il cosiddetto federalismo asimmetrico, proprio del Regno di Spagna, dove paesi come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Navarra sono vere e proprie nazioni senza Stato e godono di forme di organizzazione istituzionale semistatuale, tutte ad esempio dotate di polizie autonome cui perfino il Governo spagnolista di Madrid sta progressivamente cedendo tutte le funzioni di polizia che non riguardano competenze chiaramente centrali come ad esempio la sorveglianza ed il controllo delle frontiere. Come contributo, esempio e provocazione di una riforma in senso federalista e asimmetrico dello Stato si presenta questo disegno di legge costituzionale per la riforma dell'autonomia speciale della Sardegna con una Nuova Carta, Statuto o Costituzione che è il puro e semplice adattamento dello Statuto della Catalogna alla Sardegna stessa e con l'adozione di denominazioni tradizionali per l'Assemblea rappresentativa, gli Stamenti Generali, che dopo oltre quattrocento anni furono soppressi solo nel 1847 con la perfetta fusione dello Stato di Sardegna con i domini di Terra Ferma della Corona sabauda.

COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI SARDEGNA

NOA CARTA DE LOGU DE SA COMUNIDADE AUTONOMA DE SARDIGNA

PREAMBOLO

Nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche della comunità nazionale italiana, il popolo di Sardegna ha riconquistato nel 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno, cui nel 1847 aveva rinunciato per la Santa Causa del Risorgimento Nazionale e dell'Unità Italiana, nel glorioso periodo che culminò con l'emanazione dello Statuto del Regno di Sardegna da parte di Re Carlo Alberto di Savoia Carignano, con l'abolizione nell'Isola delle istituzioni feudali e con la Prima guerra di indipendenza nazionale.

Esercitando il suo diritto alla difesa e alla realizzazione della propria identità nazionale nella forma dell'autonomia che la Costituzione della Repubblica italiana, la presente Costituzione e le sue leggi riconoscono e garantiscono alle nazionalità e regioni che compongono l'Italia unita, la Sardegna manifesta la sua volontà di costituirsi in comunità autonoma, con una sua propria Costituzione che si denominerà, in continuità con le sue tradizioni storiche la: Nuova Carta de

Logu.

In quest'ora solenne, nella quale la Sardegna recupera pienamente la propria libertà e le proprie radici storiche, nazionali e culturali essa rende omaggio a tutti gli uomini e a tutte le donne che hanno contribuito a rendere possibile questo storico evento, lottando per la difesa della loro identità nella vita religiosa, nelle scuole, nella letteratura e nelle arti, nella vita comune della sua gente, e testimoniando inutilmente la propria appartenenza alla più vasta comunità dei popoli italiani, con largo contributo di valore e di sangue dalla Prima guerra di indipendenza alla Grande guerra mondiale nella quale l'Italia compì e coronò la sua Unità.

In quest'ora solenne il Popolo Sardo ricorda la sua gloriosa "Brigata Sassari", esempio di eroismo civile e valore militare, di coscienza autonomistica e nazionale e di orgogliosa consapevolezza della propria sardità e ricorda con essa, che ne fu il crogiolo e l'origine, la grande tradizione civile, politica e culturale, autonomistica e nazionalistica del glorioso Partito Sardo d'Azione e i suoi condottieri: Camillo Bellieni, Emilio Lussu, Anselmo Contu, Francesco Fancello.

La presente Costituzione è l'espressione dell'identità collettiva della Sardegna, stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni con la Repubblica italiana, nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le restanti nazionalità e regioni della Comunità italiana.

Questa solidarietà nella libertà, nella autonomia e nell'eguaglianza costituisce la garanzia dell'autentica unità di tutto il Popolo italiano, nelle sue varie nazionalità, regioni, comunità e lingue.

Nel rispetto della libertà ed uguaglianza religiosa e di pensiero dei suoi cittadini, il Popolo Sardo ricorda e confessa la sua antica tradizione cristiana e i suoi legami storici al mondo con la Chiesa di Roma. Il Popolo Sardo proclama come valori fondamentali della sua vita collettiva la libertà della persona umana e delle comunità naturali, la famiglia, la gente, il comune, la giustizia, la solidarietà, l'uguaglianza ed esprime la sua volontà di avanzare verso una via di progresso che assicuri dignitosa qualità di vita a tutti coloro che vivono e operano in Sardegna, qualunque sia la nascita e la loro origine.

La libertà collettiva trova nelle istituzioni della Comunità autonoma il collegamento con una storia di affermazione e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche della persona e dei popoli; storia che gli uomini e le donne di Sardegna vogliono continuare per rendere possibile la costruzione di una società democratica avanzata.

Nella fedeltà a questi principi e per realizzare il diritto inalienabile della Sardegna all'autogoverno, i sardi propongono al Popolo Sardo e al Parlamento nazionale la ratifica della presente Carta.

TESTO DEL PROPONENTE

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 Comunità Autonoma di Sardegna

1. La Sardegna, come Nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana, e per realizzare il proprio autogoverno, si costituisce in "Comunità Autonoma", in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica e delle altre leggi costituzionali italiane, mediante la presente Costituzione della Comunità Autonoma di Sardegna o Noa Carta de Logu de sa Comunitade Autonoma de Sardigna, di seguito denominata "Costituzione Sarda".

2. La Comunità Autonoma è l'organismo politico di autogoverno della Nazione Sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri di autonomia.

Art. 2 Territorio

1. Il territorio della Comunità Autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese Catalano di Alghero ed è suddiviso in curatorie, città regie, città e comuni.

2. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma è definita con legge comunitaria, in

conformità ai principi della presente Costituzione Sarda, garantendo l'autonomia delle distinte entità territoriali.

3. Con la legge di cui al comma 2 sono altresì definite le procedure per la istituzione di unioni territoriali, corrispondenti alle antiche regioni storiche della Sardegna, nonché di raggruppamenti di comuni, in base alla loro contiguità urbanistica, territoriale ed ambientale ovvero in base ad altre specifiche finalità di carattere funzionale.

4. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma deve comunque garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia, alla difesa nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di interesse nazionale.

Art. 3 Lingua

1. Le lingue proprie ed ufficiali della Sardegna sono l'italiano e il sardo. Nel Paese Catalano di Alghero è lingua propria e ufficiale anche la lingua catalana. Nell'isola di Carloforte è riconosciuto l'uso della parlata ligure.

2. La Repubblica Italiana garantisce l'uso corrente e ufficiale dell'italiano, del sardo e, limitatamente al Paese Catalano di Alghero, della lingua catalana e adotta, d'intesa con la Comunità Autonoma, le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e per garantire ai cittadini della Comunità Autonoma la piena eguaglianza ed il pieno rispetto del diritto all'uso delle lingue e parlate che sono loro proprie.

3. La lingua catalana e le parlate ligure, gallurese e sassarese sono oggetto di insegnamento e di ogni misura volta a garantirne il rispetto e la protezione.

Art. 4 Bandiera e stemma

1. La bandiera della Comunità Autonoma è quella tradizionale della Sardegna antica.

2. Lo stemma della Comunità Autonoma è definito con legge comunitaria in conformità alle tradizioni storiche sarde.

3. Il motto della Comunità Autonoma è quello tradizionale: "Forza Paris".

Art. 5 Cittadini sardi

1. Agli effetti della presente Costituzione Sarda, godono della condizione politica di cittadini sardi:

a) i cittadini italiani aventi residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma;

b) i cittadini italiani o stranieri nati in Sardegna;

c) i cittadini italiani residenti all'estero, nati in Sardegna o da un genitore nato in Sardegna;

d) i cittadini italiani residenti all'estero, che abbiano avuto nel territorio della Comunità Autonoma la loro ultima residenza amministrativa in Italia, e che inoltrino specifica richiesta alla competente autorità consolare della Repubblica italiana, comprovando il possesso dei predetti requisiti, nonché i loro discendenti che lo richiedano nelle stesse forme.

Art. 6 Consuetudini del diritto civile della Sardegna

1. Nel territorio della Comunità Autonoma le consuetudini del diritto civile della Sardegna hanno piena efficacia, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per specifiche materie e ferme restando le disposizioni che prevedano un regime di extraterritorialità in forza del diritto internazionale o le specifiche previsioni in materia di stato giuridico di singoli soggetti.

2. I cittadini stranieri che stabiliscono la propria residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma sono soggetti alle consuetudini del diritto civile della Sardegna, salvo che esprimano una volontà diversa.

Art. 7 Diritti e doveri

1. I cittadini sardi, di cui all'articolo 5, esercitano i diritti e adempiono ai doveri fondamentali previsti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma, in forza dei propri poteri istituzionali e nell'ambito delle proprie competenze, promuove le condizioni per l'effettivo esercizio della libertà e dell'eguaglianza

dell'individuo e delle formazioni sociali di cui fa parte, e in particolare della famiglia basata sul matrimonio, cellula fondamentale della società sarda, della gente e del comune. A tal fine la Comunità Autonoma rimuove gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il pieno godimento di tali diritti e promuove le condizioni che facilitino la partecipazione di tutti i cittadini alla vita religiosa, politica, economica, culturale e sociale.

PARTE II

Ordinamento della Comunità Autonoma

TITOLO I

Competenze

Art. 8 Potestà legislativa e regolamentare

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

- a) organizzazione delle istituzioni di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto dalla presente Costituzione Sarda;
- b) consultazioni popolari per l'elezione degli enti locali, salva la previsione di intese tra Stato e Comunità Autonoma per la determinazione della data e delle modalità di svolgimento delle relative votazioni;
- c) raccolta, tenuta, codificazione e aggiornamento delle consuetudini del diritto civile della Sardegna;
- d) norme processuali e procedure amministrative che abbiano origine da disposizioni particolari del diritto civile della Sardegna o da disposizioni speciali concernenti l'organizzazione della Comunità Autonoma;
- e) istruzione, con riferimento all'amministrazione scolastica ed all'insegnamento primario e secondario; università e cultura; conservatori di musica e accademie di belle arti di interesse preminente per la Comunità Autonoma;
- f) tutela del patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico; archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di documentazione culturale la cui titolarità non sia delegata allo Stato, d'intesa con la Comunità Autonoma;
- g) ricerca, fatto salvo quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica; accademie di scienze, di etica e di cultura che abbiano la loro sede centrale in Sardegna;
- h) enti locali, senza pregiudizio per i compiti istituzionali dello Stato; modifica dei confini dei Giudicati, delle curatorie, della città regie, delle città e dei comuni, ivi compresa l'eventuale istituzione di regioni storiche in registri toponimi;
- i) organizzazione del territorio e del litorale; urbanistica ed edilizia;
- l) utilizzo delle risorse forestali e predisposizione dei relativi servizi; sentieri ad uso agricolo e pascoli; aree naturali protette; montagna, anche con previsione di forme di tutela per particolari zone montuose; m) turismo;
- n) lavori pubblici, ad eccezione delle opere alle quali, d'intesa tra la Comunità Autonoma e lo Stato, venga attribuita la qualifica di opere di interesse generale dello Stato;
- o) strade e viabilità locale;
- p) ferrovie, trasporti aerei, terrestri, marittimi, fluviali o via cavo; porti, eliporti, aeroporti di interesse della Comunità Autonoma; servizio meteorologico della Sardegna in collaborazione con i servizi meteorologici nazionali;
- q) centri di contrattazione o terminali per operazioni di carico in materia di trasporto;
- r) utilizzazioni idrauliche, canali e irrigazione; installazioni per la produzione, la distribuzione e il trasporto di energia, limitatamente al trasporto e all'utilizzazione nel territorio della Sardegna; acque minerali, termali o sotterranee, fatti salvi i principi stabiliti dalla Costituzione della

Repubblica nell'interesse generale della Nazione italiana;

s) pesca nelle acque interne e nelle acque territoriali sarde; acquacoltura, allevamento e raccolta di frutti di mare; caccia;

t) artigianato;

u) ordinamento farmaceutico;

v) fondazioni e associazioni con finalità di insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari, che svolgano la loro attività esclusivamente o prevalentemente nella Sardegna;

z) assistenza sociale; aa) gioventù;

bb) condizione della donna;

cc) istituzioni e servizi pubblici per la protezione e la tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e penitenziaria dello Stato;

dd) sport e tempo libero;

ee) pubblicità, ferme restando le specifiche disposizioni di leggi dello Stato relative a particolari settori e strumenti di comunicazione;

ff) spettacoli;

gg) case da gioco, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse mutue sportive e di beneficenza; hh) indagini statistiche di interesse della Comunità Autonoma;

ii) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da altra legge costituzionale dello Stato.

Art. 9 Potestà legislativa e regolamentare in armonia con i principi fondamentali

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i principi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

a) pianificazione dell'attività economica;

b) industria, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia sanitaria, di sicurezza degli impianti e del lavoro, ivi comprese le miniere e le installazioni per la produzione di idrocarburi e di energia nucleare, nonché in materia di interesse militare e di sicurezza dello Stato. Rimane di competenza esclusiva dello Stato l'autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera;

c) sviluppo e gestione in Sardegna dei piani predisposti dallo Stato per la ristrutturazione dei settori industriali;

d) agricoltura e zootecnia;

e) commercio interno; difesa del consumatore e dell'utente, senza pregiudizio per la politica generale dei prezzi e per la tutela della concorrenza; denominazioni di origine, nel quadro della legislazione comunitaria;

f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;

g) settore pubblico economico della Comunità Autonoma, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma concorre alla gestione del settore pubblico economico statale secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 10 Potestà legislativa e regolamentare nei limiti dei principi fondamentali

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie: a) ordinamento giuridico e norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile dell'Amministrazione della Comunità Autonoma e degli enti pubblici da essa dipendenti,

nonché ordinamento del relativo personale; b) espropriazione per pubblica utilità, contratti e concessioni amministrative; c) riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, con particolare riferimento alle situazioni di monopolio, e intervento di imprese pubbliche quando lo esiga l'interesse generale; d) miniere; energia, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera r); e) protezione dell'ambiente, ferma restando la facoltà dello Stato di emanare norme integrative di protezione; f) istituzione e regolamentazione di centri di contrattazione di merci e valori; g) cooperative, fondi comuni e mutualismo; h) conservatorie dei registri della proprietà; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i) ordini professionali ed esercizio delle professioni per le quali sia richiesto il possesso di apposito titolo, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria; l) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge costituzionale dello Stato.

Art. 11 Potestà attuativa

1. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione delle leggi dello Stato nelle seguenti materie: a) istituzioni penitenziarie e di rieducazione; b) lavoro, con esercizio delle facoltà, competenze e servizi dello Stato in materia di rapporti di lavoro, senza pregiudizio per l'attività ispettiva generale da parte del medesimo. Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di migrazioni interne ed estere e di fondi nazionali per l'impiego e l'integrazione salariale; c) proprietà intellettuale e industriale; d) nomina di agenti di cambio e di borsa, mediatori di commercio; e) pesi e misure; saggio di metalli; f) fiere internazionali; g) porti, eliporti ed aeroporti di interesse nazionale, quando lo Stato non se ne riservi con legge la gestione diretta; h) trasporto di merci e viaggiatori tra la Sardegna e le altre regioni italiane, ivi comprese la Sicilia e le altre isole, in partenza e in arrivo nel territorio della Comunità Autonoma, anche con utilizzo di infrastrutture statali, ferma restando la facoltà dello Stato di riservarsene con legge la gestione diretta; i) tutela dell'ambiente marino, con particolare riferimento allo scarico di rifiuti industriali e contaminanti; l) le altre materie la cui esecuzione è attribuita alla Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge dallo Stato.

2. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Comunità Autonoma si conforma ai regolamenti dello Stato.

Art. 12 Polizia autonoma

1. La Comunità Autonoma ha una propria polizia autonoma, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda, nonché dei principi previsti da disposizioni di legge per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

2. La legge comunitaria può prevedere che la polizia autonoma abbia ordinamento militare e ne stabilisce la denominazione.

3. La polizia autonoma esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, e in particolare le seguenti: a) protezione delle persone e dei beni e mantenimento dell'ordine pubblico; b) vigilanza e protezione degli edifici ove abbiano sede gli organismi della Comunità Autonoma e degli enti locali, nonché di strutture e insediamenti di loro proprietà; c) protezione delle autorità della Comunità Autonoma e degli enti locali e delle altre personalità italiane ed estere che sia ad essa affidata.

4. Il comando generale della polizia autonoma è attribuito ad una apposita autorità, che esercita altresì funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei corpi di polizia degli enti locali, che siano costituiti con legge comunitaria su richiesta degli enti locali stessi.

5. Restano in ogni caso attribuite alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dello Stato le seguenti competenze: a) servizi di polizia relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici di rilevanza internazionale, con particolare riferimento alla sorveglianza nei porti e

aeroporti ed al controllo delle coste, frontiere, dogane; b) regime generale concernente i cittadini stranieri, ivi compresi i provvedimenti di estradizione ed espulsione; c) emigrazione ed immigrazione; d) passaporti, documento nazionale di identità; e) traffico di armi e di esplosivi; f) contrabbando e frode fiscale; g) tutte le altre funzioni attribuite allo Stato dalla Costituzione della Repubblica o da disposizioni di legge a tutela di interessi generali e fondamentali dello Stato.

6. Lo Stato può trasferire alla Comunità Autonoma taluna delle competenze di cui al comma 5, secondo quanto disposto dall'articolo 14.

7. Le sezioni della polizia autonoma che operano in funzione di polizia giudiziaria dipendono dai giudici e dal pubblico ministero, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal codice di procedura penale.

8. Alla direzione unitaria e al coordinamento della polizia autonoma e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza dello Stato è preposta la Giunta per la sicurezza, composta da un numero uguale di rappresentanti del Governo della Repubblica e del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma e presieduta dal Presidente di Sardegna o da un membro del Consiglio esecutivo a tale scopo delegato, anche in via permanente.

9. La Giunta per la sicurezza adotta, su proposta del Presidente di Sardegna, lo statuto ed il regolamento della polizia autonoma e ne determina i mezzi e le dotazioni, l'organico, la struttura, le modalità di reclutamento e avanzamento.

10. I comandanti della polizia autonoma sono nominati dall'autorità competente ai sensi del comma 4, d'intesa con il Governo della Repubblica, fra funzionari e ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. Le disposizioni relative allo stato giuridico del predetto personale durante il periodo di servizio nella polizia autonoma sono definite con legge dello Stato, previa intesa con la Comunità Autonoma, ferma restando in ogni caso l'esclusione della giurisdizione militare.

Art. 13 Poteri di intervento diretto dello Stato

1. Il Governo della Repubblica, nell'esercizio delle facoltà e delle competenze ad esso attribuite dalla Costituzione, assume la direzione di tutte le attività indicate all'articolo 12, mediante intervento diretto delle forze di polizia dello Stato, nei seguenti casi: a) su richiesta della Comunità Autonoma, e con cessazione dell'intervento su conforme richiesta della Comunità Autonoma stessa; b) di propria iniziativa, quando ritenga che l'interesse dello Stato sia gravemente compromesso, ma in ogni caso, previa approvazione della Giunta per la sicurezza.

2. Nei casi previsti dalla Costituzione della Repubblica o da altre leggi dello Stato, di situazioni eccezionali di emergenza o di pericolo per motivi di difesa nazionale o di protezione civile, le forze di polizia della Comunità Autonoma restano soggette all'autorità civile o militare statale competente, fermo restando l'obbligo di tempestiva e costante informazione al Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma.

Art. 14 Trasferimento di funzioni amministrative statali

Il Governo della Repubblica può trasferire in via temporanea o in via permanente al Consiglio esecutivo, nel rispetto delle proprie direttive, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale, ivi comprese le attività concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 12, comma 5, nonché l'impiego delle Forze di polizia dello Stato e il comando delle Forze armate. Il trasferimento è effettuato nei casi e con le modalità previsti da apposita legge dello Stato, da approvare previa intesa con la Comunità Autonoma.

Art. 15 Funzioni in materia radiotelevisiva e di editoria

1. Spettano alla Comunità Autonoma le funzioni legislative ed esecutive in materia di radiodiffusione e televisione e di editoria, nell'ambito dei principi determinati con legge dello Stato, da approvare d'intesa con la Comunità Autonoma.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico radiofonico e televisivo, anche via cavo o via satellite, con gestione diretta o in concessione, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale utile e necessario all'espletamento dei propri compiti e al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 16 Funzioni in materia di sanità e previdenza sociale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la funzione politica, legislativa, esecutiva ed amministrativa in materia di sanità e di previdenza sociale, ivi compresa la gestione dei fondi di previdenza.
2. Spetta alla Comunità Autonoma la funzione esecutiva delle leggi dello Stato in materia di prodotti farmaceutici.
3. La Comunità Autonoma può organizzare e gestire tutti i servizi relativi alle materie indicate ai commi 1 e 2, ivi compresa la vigilanza sulle istituzioni, gli enti e le fondazioni operanti nel settore sanitario e della sicurezza sociale, fermo restando il potere di ispezione dello Stato nelle medesime materie.
4. La Comunità Autonoma esercita le proprie competenze in materia di sanità e di sicurezza sociale attenendosi a criteri di partecipazione democratica delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati.

Art. 17 Funzioni in materia di giustizia

1. Spetta alla Comunità Autonoma, in riferimento all'amministrazione della giustizia, ordinaria e amministrativa, e fatta eccezione per la giustizia militare: a) esercitare, in base ad apposita legge comunitaria, le facoltà riconosciute e attribuite al Governo della Repubblica dalla legislazione statale sull'ordinamento giudiziario, compresa la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che svolgono la loro attività, anche temporaneamente, in Sardegna; b) stabilire le delimitazioni territoriali degli organi giudiziari dello Stato in Sardegna e la localizzazione delle rispettive sedi centrali, d'intesa con il Governo della Repubblica; c) concorrere alla distribuzione dell'organico dei giudici ordinari e amministrativi ed all'attivazione delle sedi giudiziarie, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione dello Stato sulla magistratura.
2. Spetta alla Comunità Autonoma, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, del giusto processo secondo la legge e degli altri principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, la competenza legislativa in materia penale limitatamente alla previsione di sanzioni per la violazione di leggi comunitarie.

Art. 18 Udienza generale di giustizia

È istituita l'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, che assume le competenze della Corte d'appello di Cagliari e relativa sezione distaccata di Sassari, quale organo giurisdizionale centrale nel territorio della Comunità Autonoma.

Art. 19 Nomina dei componenti

1. Il Presidente e i componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il consenso del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma. Il Presidente della Comunità Autonoma dispone la pubblicazione delle nomine nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.
2. Alla nomina dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma si provvede secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, previo consenso del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera g).

Art. 20 Concorsi per il personale dell'Amministrazione giudiziaria

- 1 I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei giudici, dei pubblici ministeri, dei

cancellieri, dei segretari giudiziari e di tutto il personale degli uffici dell'Amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa della Comunità Autonoma, sono banditi dagli organi competenti, su istanza della Comunità Autonoma, in conformità alle disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario.

2. Per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e per le relative nomine, si applicano le disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario. Nei predetti concorsi costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle lingue proprie e ufficiali e delle parlate riconosciute in Sardegna. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. Spetta esclusivamente allo Stato, in conformità con le disposizioni generali sull'ordinamento giudiziario, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del pubblico ministero.

Art. 21 Concorsi per notai

1. Ai concorsi per la nomina dei notai e dei conservatori dei registri della proprietà e delle attività commerciali provvede la Comunità Autonoma, in conformità con le leggi dello Stato.

2. Per la partecipazione ai concorsi per la copertura degli uffici notarili non è previsto alcun requisito relativo all'ambito territoriale nel quale i candidati esercitino la loro attività. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. La Comunità Autonoma concorre alla delimitazione territoriale dei distretti notarili e alla definizione del numero dei notai, nonché alla fissazione delle demarcazioni di competenza dei registri della proprietà e delle attività commerciali, anche al fine della loro conformità con quanto stabilito in applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), nel rispetto della legislazione dello Stato in materia.

Art. 22 Organizzazione di uffici e servizi

1. Per l'esercizio delle competenze previste dalla presente Costituzione Sarda e di quelle delegate dalle leggi dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la competenza anche legislativa per l'organizzazione dei necessari uffici e servizi. Art. 23 Convenzioni con altre regioni 1. Per la gestione e la prestazione di servizi ricompresi nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8, la Comunità Autonoma può stipulare apposite convenzioni con altre Regioni autonome della Repubblica. Le predette convenzioni sono sottoposte all'approvazione degli Stamenti Generali e sono trasmesse al Parlamento della Repubblica; le convenzioni stesse trovano applicazione qualora, decorsi trenta giorni dalla data della trasmissione, il Parlamento non disponga che la convenzione, per il suo contenuto, debba essere assoggettata alla procedura di cui al comma 2, relativa agli accordi di cooperazione.

2. La Comunità Autonoma può concludere accordi di cooperazione con altre Regioni e Comunità autonome di altri Stati, previa autorizzazione da parte del Parlamento della Repubblica.

3. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

4. Il Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma è tempestivamente informato dal Governo della Repubblica circa la predisposizione e l'adozione di trattati e convenzioni, nonché di progetti di legislazione doganale, che attengono a materie di suo specifico interesse.

Art. 24 Trasferimento di nuove funzioni

1. La Comunità Autonoma può richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di nuove funzioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma può altresì richiedere al Parlamento della Repubblica che in materie di competenza legislativa statale, diverse da quelle di cui all'articolo 11, sia delegata alla Comunità Autonoma l'emanazione della normativa di attuazione. 3. Gli Stamenti Generali deliberano le richieste di cui ai commi 1 e 2 e individuano l'organo della Comunità Autonoma al quale è attribuita ciascuna delle competenze trasferite o delegate ai sensi dei medesimi commi.

Governo della Comunità Autonoma

Capo I

Organi

Art. 25 Organi

1. Sono organi del governo della Comunità Autonoma il Presidente di Sardegna, il Parlamento Sardo, denominato “Stamenti Generali della Sardegna”, ed il Consiglio esecutivo.
2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono definite con legge comunitaria, in conformità con quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

Capo III

I Presidente di Sardegna

Sezione I Disposizioni generali

Art. 26 Presidente 1. Il Presidente di Sardegna è eletto a scrutinio diretto, libero, eguale e segreto dai cittadini che hanno il diritto di voto per l'elezione degli Stamenti Generali e a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato ottenga questa maggioranza, nella seconda domenica successiva alla prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

2. Il Presidente di Sardegna presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Costituzione Sarda nelle mani del Presidente della Repubblica, secondo la formula stabilita con legge comunitaria, che può prevedere anche l'uso facoltativo di invocazioni religiose, ed assume le proprie funzioni.

3. Entro cinque giorni dalla pronuncia del giuramento di cui al comma 2, il Presidente si presenta personalmente agli Stamenti Generali informandoli di aver prestato il giuramento prescritto, ripetendone la formula e rivolgendolo loro un proprio messaggio.

4. Il Presidente provvede alla costituzione dei suoi uffici e servizi, che godono di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e sono soggetti al suo solo controllo. Le spese necessarie per il funzionamento di detti uffici e servizi sono poste a carico del bilancio dello Stato su proposta congiunta del Presidente, del Consiglio esecutivo e della Deputazione permanente degli Stamenti Generali.

5. L'assegno e le dotazioni del Presidente di Sardegna sono stabiliti con legge comunitaria; eventuali diminuzioni hanno efficacia solo dall'inizio del mandato successivo a quello in corso al momento della deliberazione.

Art. 27 Incompatibilità

La carica di Presidente di Sardegna è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra funzione o attività pubblica che non derivi dall'esercizio della carica stessa, ad eccezione di quella di Deputato degli Stamenti Generali, nonché con qualsiasi altra attività professionale o commerciale.

Art. 28 Responsabilità

Il Presidente di Sardegna è politicamente responsabile di fronte agli Stamenti Generali, nelle forme e nei modi indicati nella presente Costituzione Sarda.

Art. 29 Durata e decadenza dalla carica

1. Il Presidente di Sardegna dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente decade dalla carica: a) per impedimento fisico o mentale, che lo renda permanentemente inabile all'esercizio della carica, accertato dall'Udienza Generale di Giustizia su

richiesta degli Stamenti Generali; b) a seguito dell'approvazione, con voto favorevole dei quattro quinti dei componenti gli Stamenti Generali, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con legge comunitaria; c) per dimissioni.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia ai sensi del comma 2, lettera b), il Presidente di Sardegna continua ad esercitare la carica fino all'insediamento del suo successore. Nel caso di morte, impedimento temporaneo o decadenza per impedimento permanente il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Presidente degli Stamenti Generali, che se necessario, convoca le elezioni del nuovo Presidente di Sardegna entro otto giorni.

4. Durante il periodo di supplenza di cui al comma 3, il Presidente degli Stamenti Generali è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente anziano.

Sezione II Attribuzioni

Art. 30 Funzioni in qualità di rappresentante della Comunità Autonoma

1. Il Presidente di Sardegna è il più alto rappresentante della Comunità Autonoma ed è il simbolo dell'unità della Nazione Sarda. In qualità di capo dell'Esecutivo, dirige e coordina l'attività del Consiglio esecutivo, di cui è Presidente-Primo Segretario.

2. Il Presidente di Sardegna mantiene le relazioni con le altre istituzioni dello Stato e con le relative amministrazioni, firma le convenzioni e gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, convoca le elezioni degli Stamenti Generali e nomina le alte cariche della Comunità Autonoma nei casi previsti dalla legge.

Art. 31 Funzioni in qualità di rappresentante dello Stato

1. Il Presidente di Sardegna rappresenta in Sardegna il Presidente della Repubblica, con tutte le prerogative onorifiche ad esso spettanti.

2. Il Presidente di Sardegna ha il comando onorario delle Forze armate della Repubblica in Sardegna.

3. Il Presidente di Sardegna, nella sua qualità di rappresentante dello Stato in Sardegna: a) promulga, in nome del Presidente della Repubblica, le leggi della Sardegna e gli altri atti aventi forza di legge e ne ordina la pubblicazione; b) dispone la pubblicazione, nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, della nomina del Presidente e dei componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, ai sensi dell'articolo 19.

Art. 32 Competenze

Il Presidente di Sardegna: a) presiede il Consiglio esecutivo e ne determina gli indirizzi generali dell'azione di governo, di cui assicura la continuità; b) nomina e revoca, anche al di fuori degli Stamenti Generali, i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, rendendone conto agli Stamenti Generali; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio esecutivo; d) può sciogliere gli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b); e) può richiedere agli Stamenti Generali che si riuniscano in sessione straordinaria; f) può richiedere che presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tengano dibattiti su questioni specificamente indicate; g) emana i regolamenti e gli atti approvati dal Consiglio esecutivo e ne dispone la pubblicazione.

Art. 33 Altri compiti

1. Spetta inoltre al Presidente di Sardegna: a) coordinare il programma legislativo di governo e sovrintendere alla predisposizione delle norme di carattere generale; b) convocare e presiedere le Commissioni del Consiglio esecutivo, di cui all'articolo 76; c) fornire le informazioni richieste dagli Stamenti Generali; d) nominare un Consigliere esecutivo-Segretario di governo a capo di un Dipartimento in caso di assenza, infermità o impedimento del titolare, dandone comunicazione agli Stamenti Generali; e) adempiere alle altre funzioni esecutive ed amministrative assegnategli dalle leggi e dai regolamenti. Art. 34 Deleghe di funzioni 1. Il Presidente di Sardegna può delegare temporaneamente ad un Consigliere esecutivo una o più delle competenze indicate all'articolo 33, informandone gli Stamenti Generali.

2. Le funzioni delegate ai sensi del comma 1 possono, in qualsiasi momento, essere revocate dal Presidente di Sardegna. 3. La delega temporanea di funzioni ad un Consigliere esecutivo, di cui al comma 1, non esime il Presidente dalla responsabilità politica davanti agli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 28.

Capo III Gli Stamenti Generali della Sardegna

Sezione I Disposizioni generali

Art. 35 Stamenti generali

1. Gli Stamenti Generali rappresentano il popolo della Sardegna; esercitano il potere legislativo; approvano i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Comunità Autonoma; promuovono e controllano l'attività del Consiglio esecutivo ed esercitano le competenze ad essi attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda, nonché le ulteriori competenze loro conferite dalle leggi comunitarie o dalle leggi della Repubblica.

2. Gli Stamenti Generali sono inviolabili.

3. Gli Stamenti Generali hanno sede nella città regia di Cagliari. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, la legge comunitaria stabilisce i casi ed i termini in cui gli Stamenti Generali possono riunirsi in altre località della Sardegna, nonché le modalità relative.

Art. 36 Composizione e durata

Gli Stamenti Generali sono costituiti da una Camera unica e sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto. 2. Ogni legislatura degli Stamenti Generali ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 37 Elezioni

Le norme per l'elezione degli Stamenti Generali sono stabilite con legge comunitaria, in modo da assicurare comunque un'adeguata rappresentanza degli organi territoriali della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 2.2. Le elezioni per gli Stamenti Generali si svolgono simultaneamente in tutta la Sardegna, salvi i casi eventualmente previsti dalla legge di cui al comma 1.

Art. 38 Insedimento

1. Gli Stamenti Generali si insediano entro venti giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Presidente di Sardegna.

2. Qualora non sia stato emesso il decreto di convocazione, gli Stamenti Generali si insediano autonomamente, alle dieci della mattina del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 39 Autonomia

1. Gli Stamenti Generali godono di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e disciplinare.

2. Gli Stamenti Generali predispongono ed approvano il proprio bilancio e deliberano sullo stato giuridico del personale da essi dipendente.

3. Gli Stamenti Generali adottano il proprio regolamento interno, che ne disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori, in Assemblea plenaria ed a maggioranza assoluta dei loro componenti, con votazione articolo per articolo e finale sull'intero testo.

Sezione III Deputati

Art. 40 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori ed eleggibili agli Stamenti Generali i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini sardi ai sensi dell'articolo 5 e siano in

possesto degli ulteriori requisiti previsti dalla legge elettorale di cui all'articolo 37. Art. 41 Ineleggibilità 1. Non sono eleggibili agli Stamenti Generali: a) i membri del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88; b) i giudici ordinari e amministrativi e i pubblici ministeri che abbiano rivestito tale carica negli ultimi dieci anni anche non continuativamente; c) i membri degli organi competenti alla proclamazione dei risultati elettorali; d) i militari e tutto il personale in servizio nelle Forze di Polizia e nei Corpi armati dello Stato.

2. Sono altresì ineleggibili: a) il Presidente della Repubblica; b) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e delle Assemblee e degli organi di governo delle altre regioni; c) i membri del Parlamento nazionale; d) le alte cariche dell'Amministrazione dello Stato e delle altre regioni, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37; e) le alte cariche dell'Amministrazione della Comunità Autonoma, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37, fatta eccezione per i membri del Consiglio esecutivo; f) coloro che ricoprono incarichi direttivi negli enti autonomi o imprese pubbliche della Comunità Autonoma o dello Stato.

3. La legge elettorale di cui all'articolo 37 può stabilire altre cause di ineleggibilità.

Art. 42 Gruppi parlamentari

1. I Deputati aderiscono ai Gruppi parlamentari nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento interno degli Stamenti Generali.

2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di Deputati necessario per la formazione dei Gruppi parlamentari e disciplina altresì la loro partecipazione ai lavori parlamentari.

3. I Gruppi parlamentari sono rappresentati in tutte le Commissioni permanenti, in proporzione al numero dei loro componenti.

Art. 43 Deputati

1. I Deputati agli Stamenti Generali rappresentano tutto il popolo sardo, non sono soggetti a mandato vincolante, né sono revocabili.

2. I Deputati hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutte le sessioni del Parlamento con diritto al voto.

3. I Deputati hanno diritto alle indennità stabilite per i membri dal Parlamento nazionale; il relativo onere è posto a carico del bilancio della Comunità Autonoma.

4. I Deputati non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Nel corso del loro mandato i Deputati non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

6. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 5, è competente la Corte di cassazione.

Sezione III Organizzazione

Art. 44 Presidente, Vicepresidentie Organi degli stamenti

1. Gli Stamenti Generali eleggono al proprio interno un Presidente, denominato "Prima Voce degli Stamenti Generali", due vice Presidenti, denominati, in base alla loro anzianità nella carica di Deputato o, subordinatamente, alla loro anzianità anagrafica, rispettivamente "Seconda Voce" e "Terza Voce" degli Stamenti Generali e un Comitato di presidenza.

2. La Prima Voce ed i membri del Comitato di presidenza cessano dalle proprie funzioni per decisione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria, a maggioranza assoluta. Il regolamento interno può stabilire altre cause di cessazione.

3. Sono organi degli Stamenti Generali la Deputazione permanente, la Giunta dei Portavoce e le Commissioni permanenti.

4. Il regolamento interno determina le modalità di elezione degli organi di cui al comma 1, nonché

le modalità per la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 3.5. Gli Stamenti Generali si riuniscono in sessione ordinaria e straordinaria. Le sessioni straordinarie sono convocate dalla Prima Voce su richiesta di un quarto dei Deputati o di un numero di Gruppi parlamentari stabilito dal regolamento. Si riuniscono, altresì, in sessione straordinaria su richiesta del Presidente di Sardegna.

Art. 45 Deputazione permanente

La Deputazione permanente è composta da un numero di Deputati, indicato dal regolamento interno, in proporzione al numero dei componenti di ciascun Gruppo parlamentare ed è presieduta dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

Art. 46 Periodi di attività

1. La Deputazione permanente opera durante i periodi di chiusura degli Stamenti Generali per vacanze parlamentari, dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, fino all'inizio della legislatura successiva. In questi due ultimi casi, è prorogato il mandato dei componenti la Deputazione permanente fino all'insediamento dei nuovi Stamenti Generali.

2. In ogni caso, la Deputazione permanente risponde all'Assemblea plenaria, nella prima sessione ordinaria, di tutti gli affari che abbia esaminato e delle decisioni che abbia assunto ai sensi del comma 1.

Art. 47 Competenze

1. La Deputazione permanente esercita i poteri degli Stamenti Generali, e in particolare: a) si esprime in merito alla delega temporanea di funzioni del Presidente di Sardegna a uno dei Consiglieri esecutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1; b) esercita il controllo sull'attuazione delle deleghe legislative da parte del Consiglio esecutivo; c) interviene in merito ad ogni questione concernente l'immunità parlamentare, di cui all'articolo 43; d) decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla convocazione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria; e) può autorizzare bilanci preventivi straordinari, supplementi di credito e crediti straordinari, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per ragioni di urgenza e necessità giustificate; f) può autorizzare ampliamenti o trasferimenti di credito, per particolari esigenze connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, a pubblica calamità o per necessità finanziarie urgenti di altra natura, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; g) assolve a qualsiasi altra funzione ad essa demandata dal regolamento degli Stamenti Generali.

2. Dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, e fino all'inizio della legislatura successiva, la Deputazione Permanente esercita altresì le facoltà parlamentari in materia di incostituzionalità.

Art. 48 Giunta dei Portavoce

1. La Giunta dei Portavoce è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo parlamentare.

2. Le riunioni della Giunta dei Portavoce sono presiedute dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

Art. 49 Commissione di indagine 1. Gli Stamenti Generali possono nominare Commissioni di indagine per qualsiasi materia di interesse pubblico, rientrante nelle competenze della Comunità Autonoma.

2. Gli atti, le notizie e le informazioni raccolti dalle Commissioni di cui al comma 1, nonché le valutazioni da esse espresse a conclusione dell'indagine, non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria procedente nella medesima materia oggetto dell'indagine, ferma restando la facoltà di trasmissione degli atti, notizie e valutazioni predetti all'autorità giudiziaria, che può avvalersene nelle proprie indagini.

Art. 50 Petizioni

Gli Stamenti Generali possono ricevere petizioni collettive ed individuali, purché formulate per iscritto e autenticate nelle forme previste dalla legge.

Art. 51 Sessioni di lavoro

Le sessioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.2. In casi straordinari, gli Stamenti Generali possono riunirsi fuori dalla loro sede, su richiesta dei tre quarti dei Deputati o per decisione della Giunta dei Portavoce, con voto favorevole di un numero di componenti rappresentativo della predetta proporzione di Deputati.

Art. 52 Deliberazioni

1. Il voto dei Deputati è personale e non delegabile.
2. Le deliberazioni degli Stamenti Generali, in Assemblea plenaria o nelle Commissioni permanenti, sono valide solo se la relativa convocazione è stata effettuata nelle forme previste dal regolamento, e se assunte con la presenza della maggioranza assoluta dei Deputati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.3. Il regolamento interno degli Stamenti Generali può prevedere maggioranze speciali.

Art. 53 Procuratore

1. Gli Stamenti Generali possono nominare un Procuratore per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, con compiti di verifica e di controllo dell'attività amministrativa della Comunità Autonoma.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Procuratore sono stabiliti con legge comunitaria.

Sezione IV Altre attribuzioni

Art. 54 Senatori

1. Gli Stamenti Generali designano al proprio interno i Senatori della Repubblica, che rappresentano la Comunità Autonoma.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea plenaria a tal fine convocata in proporzione ai Gruppi parlamentari presenti negli Stamenti Generali.
3. I Senatori designati ai sensi del presente articolo decadono dalla carica nei casi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica ovvero in caso di decadenza da Deputati degli Stamenti Generali.

Art. 55 Assemblea plenaria

Gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria deliberano: a) la presentazione di proposte di legge al Parlamento della Repubblica, nominando contestualmente un massimo di tre Deputati con il compito di sostenere tali proposte; b) sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2; c) la presentazione al Governo della Repubblica di formale richiesta per la stipula o per la presentazione al Parlamento della Repubblica dei trattati e delle convenzioni di cui all'articolo 23, comma 4; d) la richiesta allo Stato per il trasferimento o la delega di funzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 24; e) la presentazione di specifiche richieste al Governo della Repubblica per l'adozione di progetti di legge ordinari e costituzionali.

Art. 56 Ricorsi di incostituzionalità e conflitti di attribuzioni

Gli Stamenti Generali, con deliberazione in Assemblea plenaria: a) propongono ricorso di incostituzionalità e si costituiscono innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88; b) autorizzano il Consiglio esecutivo a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

Sezione V Scioglimento

Art. 57 Termine della legislatura e scioglimento

La legislatura ha termine: a) alla sua scadenza naturale, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2; b) per scioglimento degli Stamenti Generali, disposto dal Presidente di Sardegna, sotto la sua esclusiva responsabilità e previa delibera del Consiglio esecutivo; il Presidente di Sardegna non può tuttavia esercitare tale facoltà qualora sia in corso una mozione di sfiducia nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), né prima che sia trascorso un anno dall'ultimo scioglimento disposto secondo la procedura di cui alla presente lettera.

Art. 58 Convocazione delle elezioni

1. Il Presidente di Sardegna, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, convoca le elezioni degli Stamenti Generali, da tenersi comunque entro sessanta giorni dal predetto termine.

2. Nel caso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), la convocazione delle elezioni è effettuata contestualmente allo scioglimento. Sezione VI La formazione delle leggi comunitarie.

Art. 59 Leggi comunitarie

1. La funzione legislativa è esercitata dagli Stamenti Generali mediante la redazione e l'approvazione delle leggi comunitarie. La funzione legislativa può essere delegata al Consiglio esecutivo, secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 66.

2. L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio esecutivo e, nei limiti stabiliti con legge comunitaria, agli organi politici rappresentativi delle entità territoriali in cui è suddivisa la Comunità Autonoma ai sensi dell'articolo

2. La legge comunitaria determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Spetta al Consiglio esecutivo la predisposizione del progetto di legge sul bilancio di previsione della Comunità Autonoma, che è unico ed include la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organismi, delle istituzioni e degli enti pubblici economici da essa dipendenti.

4. Con legge comunitaria, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato, è definito il procedimento per la presentazione al Parlamento della Repubblica, da parte degli Stamenti Generali, di proposte di legge di iniziativa popolare.

Art. 60 Promulgazione ed entrata in vigore

1. Le leggi comunitarie sono promulgate in nome del Presidente della Repubblica dal Presidente di Sardegna, che ne dispone l'immediata pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo ufficiale è in ogni caso quello pubblicato nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

2. Le leggi comunitarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, salvo che la stessa legge non disponga altrimenti.

Art. 61 Deferimento alle Commissioni permanenti

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali può deferire la discussione e l'approvazione di proposte di legge comunitaria alle Commissioni permanenti. Il deferimento può tuttavia essere revocato dall'Assemblea plenaria in qualsiasi momento del procedimento legislativo.

2. Non possono essere deferiti alle Commissioni permanenti per l'approvazione: a) le proposte di legge riguardanti i principi fondamentali della Costituzione Sarda, di cui all'articolo 62; b) il progetto di legge sul bilancio preventivo della Comunità Autonoma; c) le proposte di legge di delega legislativa al Consiglio esecutivo.

Art. 62 Principi fondamentali

Sono principi fondamentali della Costituzione Sarda quelli indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h), 10, comma 1, lettera a), 12, comma 1, 24, 26, comma 2, 28, 29, comma 2, lettera b), 30 e 37.2. Le leggi comunitarie attuative dei principi fondamentali richiamati al comma 1 sono approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali.

Art. 63 Delega legislativa

1. Gli Stamenti Generali possono delegare al Consiglio esecutivo l'emanazione di decreti legislativi aventi forza di legge.

2. Non può essere delegata la facoltà di emanare leggi nelle materie indicate all'articolo 62.3. La delega legislativa deve essere concessa al Consiglio esecutivo in modo espresso, per un tempo limitato e per oggetti definiti.

4. Le singole leggi di delega possono stabilire, per le relative disposizioni legislative delegate, specifiche formule aggiuntive di controllo parlamentare, senza pregiudizio per le competenze specifiche dell'autorità giudiziaria.

Art. 64 Leggi quadro

1. Nel caso in cui la delega legislativa al Consiglio esecutivo abbia per oggetto una materia di particolare complessità, essa è concessa con una apposita legge quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.2. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 63, le leggi quadro di cui al comma 1 del presente articolo indicano in modo chiaro ed esplicito i principi ed i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Consiglio esecutivo nell'emanazione dei decreti legislativi delegati.

3. Le leggi quadro non possono: a) autorizzare modifiche alla stessa legge quadro; b) autorizzare l'adozione di norme aventi carattere retroattivo.

Art. 65 Testi unici

1. Può essere conferita al Consiglio esecutivo la delega legislativa per l'adozione di testi unici di legge.

2. La legge di delega di cui al comma 1 indica puntualmente l'ambito normativo cui la delega si riferisce e specifica se la delega stessa sia limitata al coordinamento formale delle disposizioni previgenti, o se preveda anche la facoltà di chiarire ed armonizzare tali disposizioni mediante coordinamento sostanziale, nonché la facoltà di adottare contestualmente le necessarie disposizioni regolamentari.

Art. 66 Deleghe già conferite

Qualora una proposta di legge, o un emendamento ad una proposta di legge, riguardino materie oggetto di una delega già conferita, il Consiglio esecutivo può opporsi al loro esame da parte degli Stamenti Generali.

Capo IV Il Consiglio Esecutivo

Sezione I Organizzazione

Art. 67 Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo è l'organo collegiale di governo della Comunità Autonoma. Fermo restando quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda, la sua composizione, lo statuto, le modalità di nomina e di cessazione dei suoi membri da parte del Presidente di Sardegna, nonché le loro prerogative e le modalità di esercizio delle competenze loro attribuite, sono definiti con legge comunitaria.

2. Si applicano ai Consiglieri esecutivi le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite per il Presidente di Sardegna dall'articolo 27.

Art. 68 Sede

Il Consiglio esecutivo ha sede nella Città regia di Cagliari; i suoi organismi, strutture e servizi possono essere dislocati anche in sedi diverse, in conformità con criteri generali di decentramento delle funzioni amministrative.

Art. 69 Composizione e decadenza

1. Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente di Sardegna e dai Consiglieri esecutivi-Segretari di governo.
2. Una volta costituito il Consiglio esecutivo, il Presidente di Sardegna ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica.
3. Per coadiuvare i Consiglieri esecutivi nell'espletamento delle loro attribuzioni, il Presidente di Sardegna, d'intesa con essi, può nominare Sottosegretari di governo con compiti specifici, secondo modalità da definire nel regolamento interno del Consiglio esecutivo.
4. Il Consiglio esecutivo risponde politicamente davanti agli Stamenti Generali in modo solidale, senza pregiudizio per la responsabilità personale di ogni Consigliere esecutivo-Segretario di governo nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Consiglio può essere dichiarato decaduto con la medesima procedura prevista per la mozione di sfiducia al Presidente di Sardegna, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b).
6. In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente di Sardegna, ai sensi dell'articolo 29, il Consiglio esecutivo decade dalle sue funzioni e continua ad esercitarle provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 70 Immunità

1. Il Presidente di Sardegna e i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, nel corso del loro mandato, non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.
2. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 1, è competente la Corte di cassazione.

Sezione II Competenze

Art. 71 Competenze

Il Consiglio esecutivo: a) concorre alla determinazione degli indirizzi generali dell'azione di governo; b) predispose il bilancio di previsione della Comunità Autonoma; c) approva progetti di legge, autorizza la loro presentazione agli Stamenti Generali nonché, eventualmente, decide il loro ritiro; d) adotta decreti legislativi, previa autorizzazione concessa dagli Stamenti Generali con apposita legge di delega ai sensi degli articoli da 63 a 66, e decreti aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 72; e) esercita la potestà regolamentare, in tutti i casi in cui essa non sia specificamente attribuita al Presidente di Sardegna o ai Consiglieri esecutivi; f) concede o nega l'autorizzazione alla presentazione di proposte di legge che implicino un incremento di spese o una diminuzione di entrate rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione; g) esprime e revoca il consenso alla nomina in servizio dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma, nonché dei comandanti militari e dei capi degli uffici dello Stato nei casi previsti dalla presente Costituzione Sarda; h) nomina o revoca le alte cariche dell'amministrazione della Comunità Autonoma di rango eguale, assimilato o superiore a quello di direttore generale, nonché quelle eventualmente indicate dalla legge; i) designa i rappresentanti della Comunità Autonoma negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato; l) designa i componenti del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88, secondo quanto disposto dalla legge; m) adotta le misure regolamentari e di indirizzo generale occorrenti per l'esecuzione di trattati e di convenzioni internazionali, ai sensi dell'articolo 23; n) approva progetti di convenzione con altre Regioni italiane e progetti di accordi

di cooperazione con Comunità autonome di altri Stati, di cui all'articolo 23, commi 1 e 2; o) propone ricorso per incostituzionalità, ovvero concede l'autorizzazione per la presentazione di ricorso per incostituzionalità, contro le leggi, le disposizioni e gli atti aventi forza di legge dello Stato, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88; p) si costituisce dinanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione, previa autorizzazione degli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b); q) adempie a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente Costituzione Sarda e dalle leggi comunitarie.

Art. 72 Decreti-legge

1. Il Consiglio esecutivo, qualora lo richiedano particolari motivi di necessità ed urgenza, può adottare in forma di decreti-legge provvedimenti aventi forza di legge comunitaria.
2. I decreti-legge adottati ai sensi del comma 1 possono essere revocati, con mozione degli Stamenti Generali, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 73 Pubblicazione

1. I decreti legislativi ed i decreti-legge adottati dal Consiglio esecutivo sono firmati dal Presidente di Sardegna e dal Consigliere esecutivo o dai Consiglieri esecutivi competenti nelle materie oggetto del decreto stesso.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ogni altro atto adottato dal Consiglio esecutivo e dall'Amministrazione della Comunità Autonoma per cui se ne ravvisi la necessità, sono pubblicati nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma. La pubblicazione è presupposto per la validità degli atti e per l'entrata in vigore delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 60.

Sezione III Funzionamento

Art. 74 Convocazione

1. Il Consiglio esecutivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente di Sardegna, che lo presiede.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Art. 75 Deliberazioni

1. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni è necessaria la presenza del Presidente di Sardegna, o del suo sostituto a norma dell'articolo 29, comma 3, e della metà dei Consiglieri esecutivi.
3. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono verbalizzate da un Consigliere esecutivo-Segretario di governo, appositamente nominato dal Presidente di Sardegna.
4. I Consiglieri esecutivi hanno l'obbligo di conservare il segreto sulle deliberazioni assunte e sulle opinioni e sui voti espressi da ciascuno; non possono inoltre divulgare i documenti di cui vengano a conoscenza per la carica che ricoprono, prima che siano stati resi pubblici ufficialmente.

Art. 76 Commissioni permanenti o temporanee

1. Il Consiglio esecutivo può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee per l'attività di coordinamento nell'elaborazione delle disposizioni e nell'attuazione agli indirizzi politici, per la programmazione delle iniziative da sottoporre agli Stamenti Generali, per l'esame degli affari di interesse generale e per la predisposizione delle riunioni del Consiglio esecutivo.
2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio esecutivo stabilite dalla presente Costituzione Sarda. Con legge comunitaria, sono definiti i criteri per la composizione e le competenze delle Commissioni.

Art. 77 Dipartimenti

1. Il Consiglio esecutivo è strutturato in Dipartimenti, il cui numero e la cui articolazione sono

stabiliti con legge comunitaria.

2. La Presidenza del Consiglio esecutivo costituisce comunque un Dipartimento.

3. Il Consiglio esecutivo, al fine di realizzare un risparmio nella spesa pubblica o per migliorare l'efficienza del servizio, può procedere con propria determinazione, adottata nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con la legge di cui al comma 1, a raggruppare, dividere o sopprimere Dipartimenti.

Art. 78 Struttura del Dipartimento

1. A capo di ogni Dipartimento è preposto un Consigliere esecutivo-Segretario di governo.

2. Ogni Dipartimento ha una Segreteria generale e si compone di Servizi che possono essere raggruppati in Direzioni generali.

3. La struttura organica di ogni Dipartimento è stabilita con decreto del Consiglio esecutivo.

Art. 79 Personalità giuridica e capacità

L'Amministrazione della Comunità Autonoma ha personalità giuridica unica ed è dotata della capacità necessaria per l'adempimento dei suoi fini.

Capo V Relazioni tra Stamenti Generali e Consiglio Esecutivo

Sezione I L'iniziativa dell'azione politica degli Stamenti Generali

Art. 80 Dibattiti

1. Presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tiene annualmente un dibattito sull'orientamento politico generale del Consiglio esecutivo.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si possono tenere dibattiti generali sull'azione politica e di governo, su iniziativa del Presidente di Sardegna o per sua deliberazione, nelle forme indicate dal regolamento interno degli Stamenti Generali.

3. I dibattiti di cui ai commi 1 e 2 possono concludersi con una risoluzione.

Art. 81 Iniziativa

L'iniziativa dell'azione politica è esercitata dagli Stamenti Generali con l'approvazione di risoluzioni, di mozioni o di proposte.

Sezione II La responsabilità politica del Consiglio Esecutivo

Art. 82 Responsabilità politica

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 69, comma 4, in tema di responsabilità solidale dei Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, il Consiglio esecutivo può essere chiamato dagli Stamenti Generali a rispondere della propria responsabilità politica, secondo quanto disposto dalla presente Sezione.

Art. 83 Mozione di censura

1. La responsabilità politica può essere addebitata al Consiglio esecutivo mediante la presentazione di una mozione di censura, da parte di almeno un decimo dei Deputati.

2. La Prima Voce degli Stamenti Generali deve dare immediata comunicazione al Presidente di Sardegna della presentazione della mozione di cui al comma 1.

Art. 84 Modalità di discussione e di votazione

1. La mozione di censura non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data della sua presentazione. Entro i primi due giorni successivi alla predetta data, possono essere presentate mozioni alternative.

2. La mozione di censura originaria e le eventuali mozioni alternative devono essere discusse congiuntamente. Il Presidente di Sardegna partecipa alla discussione, e può intervenire nella stessa

esponendo le proprie ragioni, anche in riferimento agli indirizzi generali dell'azione politica di governo. 3. Al termine del dibattito, la mozione di censura è posta in votazione; essa risulta approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati.

Art. 85 Divieto di ripresentazione e ritiro

1. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, non sia approvata dagli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 84, i firmatari non possono presentarne un'altra nel corso della stessa sessione.
2. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, sia presentata fra una sessione e l'altra degli Stamenti Generali, essa è discussa nella sessione ordinaria successiva.
3. Una ulteriore mozione di censura non può essere presentata prima che siano trascorsi due mesi dalla votazione di quella precedente.
4. La mozione di censura può essere ritirata in qualsiasi momento dai proponenti.

Art. 86 Questione di fiducia

1. Il Presidente di Sardegna, previa delibera del Consiglio esecutivo, può porre espressamente davanti agli Stamenti Generali la questione di fiducia sul suo programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di eccezionale importanza.
2. La questione di fiducia, di cui al comma 1, non può essere posta in votazione prima che sia trascorso un minimo di 25 ore dalla sua presentazione.
3. La fiducia si ritiene concessa qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

TITOLO III

Controllo sugli atti della Comunità Autonoma

Capo I

Organismi

Art. 87 Controllo di legittimità

Le leggi comunitarie sono soggette unicamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale.

2. Contro gli atti della pubblica amministrazione della Comunità Autonoma è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Art. 88 Consiglio consultivo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 87, comma 1, con legge comunitaria, che ne determina altresì la composizione ed il funzionamento, è istituito il Consiglio consultivo che si pronuncia, nei casi indicati dalla medesima legge, sulla conformità ai principi della presente Costituzione Sarda dei progetti e proposte di legge sottoposti all'esame degli Stamenti Generali.
2. I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma 1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo.

Art. 89 Controllore generale di Corte

È istituito il Controllore generale di Corte. Con legge comunitaria sono definiti dall'organizzazione del suo ufficio e le modalità del suo funzionamento e sono altresì stabilite le garanzie, le norme e le procedure relative al controllo esercitato da tale organismo in sede di predisposizione, da parte del Consiglio esecutivo, del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Stamenti Generali.

Capo II Strumenti del controllo parlamentare

Art. 90 Informazioni

1. Gli Stamenti Generali, anche tramite le Commissioni permanenti, possono richiedere, in qualsiasi momento, al Consiglio esecutivo, ai Dipartimenti o a qualsiasi autorità, organismo o servizio della

Comunità Autonoma, le informazioni e la collaborazione che ritengano necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative. Art. 91 Interrogazioni1. Gli Stamenti Generali possono chiedere che siano presenti alla sue sessioni il Presidente di Sardegna, il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti, ai quali i Deputati possono formulare interrogazioni ed ottenere la risposta.

2. Le interrogazioni e le risposte possono essere scritte ed orali.

3. Le interrogazioni rivolte al Consiglio esecutivo o ad uno dei suoi componenti possono essere trattate nelle Commissioni permanenti.

Art. 92 Interpellanze

1. Il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti possono essere chiamati a rispondere, negli Stamenti Generali, ad interpellanze loro rivolte da Deputati o da Gruppi parlamentari.

2. L'interpellanza può concludersi con una mozione, con la quale gli Stamenti Generali esprimono le proprie considerazioni al termine del dibattito. È comunque esclusa l'ipotesi di mozione di censura al Consiglio esecutivo.

Art. 93 Partecipazione alle sessioni plenarie degli Stamenti e alle Commissioni

Il Presidente di Sardegna e i membri del Consiglio esecutivo hanno accesso alle sessioni plenarie degli Stamenti Generali ed alle riunioni delle Commissioni ed hanno la facoltà di prendervi la parola. Presso le Commissioni, essi possono farsi assistere da incaricati e funzionari dell'Amministrazione e richiedere il loro intervento.

Art. 94 Controllo sulla attuazione di risoluzioni e mozioni

1. Il regolamento degli Stamenti Generali stabilisce le forme di controllo sugli atti adottati dal Consiglio esecutivo in attuazione di risoluzioni, di proposte e di mozioni approvate a seguito di interpellanza.

TITOLO IV

Finanze ed economia

Art. 95 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito: a) dal patrimonio della Regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda; b) dai beni occorrenti per l'effettuazione di servizi trasferiti alla Comunità Autonoma; c) dai beni acquisiti dalla Comunità Autonoma a qualsiasi titolo giuridicamente valido.

2. Con legge comunitaria sono definiti i principi e le modalità per l'amministrazione, la gestione e la tutela del patrimonio della Comunità Autonoma.

3.

Art. 96 Entrate

1. Le entrate della Comunità Autonoma sono costituite: a) dai proventi delle imposte istituite dalla Comunità Autonoma; b) dai proventi delle imposte cedute dallo Stato; c) da una percentuale di partecipazione al gettito complessivo delle imposte dirette e indirette percepite dallo Stato, incluse quelle dei monopoli fiscali; d) dagli introiti derivanti da tasse proprie istituite dalla Comunità Autonoma per profitti speciali e per prestazioni di servizi, attivati dalla Comunità Autonoma stessa ovvero ad essa trasferiti dallo Stato; e) da contributi speciali stabiliti dalla Comunità Autonoma nell'esercizio delle sue competenze; f) da sovrimposte su imposte statali; g) dalla quota del Fondo perequativo nazionale, ad essa spettante; h) da altre assegnazioni a carico del bilancio generale dello Stato; i) da emissioni obbligazionarie e dal ricorso al credito; l) dalle vendite del patrimonio della Comunità Autonoma; m) da introiti di diritto privato, legati, donazioni e sovvenzioni; n) da multe e sanzioni irrogate dalla Comunità Autonoma nell'ambito delle sue competenze.

2. Le imposte, tasse e contributi speciali, nonché le sovrimposte su imposte statali, di cui al comma 1, sono istituite con legge comunitaria.

Art. 97 Partecipazione al gettito delle imposte statali

1. Una volta completato il trasferimento dei servizi dallo Stato alla Comunità Autonoma e comunque dopo il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda, la Comunità Autonoma può chiedere la negoziazione della partecipazione al gettito delle imposte statali, di cui all'articolo 96, comma 1, lettera c), con applicazione dei seguenti criteri:
 - a) in base al calcolo del coefficiente medio fra la popolazione residente ed il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepita nel territorio della Comunità Autonoma;
 - b) in base all'ammontare degli introiti spettanti alla Comunità Autonoma per servizi e oneri di carattere generale che lo Stato continua ad assumersi come propri;
 - c) in base al principio della solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, come previsto dalla Costituzione della Repubblica;
 - d) in base ad altri criteri che si ritengano opportuni.
2. La percentuale di partecipazione fissata a seguito della negoziazione, ai sensi del comma 1, può essere rivista, su richiesta del Governo della Repubblica o del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma, decorsi cinque anni dalla negoziazione precedente.

Art. 98 Gestione, riscossione, liquidazione e controllo dei tributi

La Comunità Autonoma esercita la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi istituiti ai sensi dell'articolo 96 in piena autonomia, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire con l'Amministrazione dello Stato, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

2. Nel caso di imposte cedute dallo Stato ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera b), la Comunità Autonoma ne assume la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo per delega dello Stato, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato che stabilisce la cessione e ne determina l'entità e le condizioni.

3. Restano di competenza dell'Amministrazione dello Stato la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo delle altre imposte statali riscosse nel territorio della Comunità Autonoma, senza pregiudizio per la delega eventualmente conferita alla Comunità Autonoma e per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

Art. 99 Trattamento fiscale

L'Amministrazione della Comunità Autonoma gode dello stesso trattamento fiscale che la legge stabilisce per l'Amministrazione dello Stato.

Art. 100 Tutela finanziaria sugli enti territoriali

1. La Comunità Autonoma esercita la tutela finanziaria sugli enti territoriali, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica ed in conformità a quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

2. Gli enti territoriali della Comunità Autonoma esercitano la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi propri ad essi attribuiti dalle leggi in piena autonomia, ferma restando la possibilità di delegare tali compiti all'Amministrazione della Comunità Autonoma.

3. Con legge dello Stato sono stabilite e regolate le modalità della collaborazione fra gli enti territoriali della Comunità Autonoma, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione, la liquidazione, la riscossione ed il controllo di determinati tributi.

4. Gli introiti di competenza degli enti territoriali della Comunità Autonoma, consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni non condizionate a particolare destinazione, sono percepiti tramite la Comunità Autonoma, che provvede a distribuirli secondo i criteri stabiliti dalla legge per le predette partecipazioni.

Art. 101 Emissione di titoli

1. La Comunità Autonoma può accedere al debito pubblico per finanziare spese d'investimento.
2. La consistenza e le caratteristiche dell'emissione sono stabilite dagli Stamenti Generali, in conformità con l'ordinamento generale della politica creditizia dello Stato.
3. I titoli emessi sono considerati titoli pubblici a tutti gli effetti.

Art. 102 Istituzione di enti e di imprese

1. La Comunità Autonoma, nell'ambito delle sue competenze, può istituire enti che promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.
2. La Comunità Autonoma può costituire imprese pubbliche, quali strumenti di esecuzione di funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente Costituzione Sarda.

Art. 103 Rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni

La Comunità Autonoma, in conformità alle leggi dello Stato, designa i propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche statali, la cui competenza si estenda al territorio sardo e che per loro natura non possano essere oggetto di trasferimento.

Art. 104 Cooperative e iniziative per il lavoro

1. La Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.

TITOLO V

Concorso della Comunità Autonoma alla difesa nazionale

Art. 105 Difesa nazionale

1. La Comunità Autonoma adempie alla difesa nazionale tramite la doverosa partecipazione dei cittadini sardi al servizio militare nelle Forze armate della Repubblica, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, e garantendo la piena disponibilità del proprio territorio, nonché con le ulteriori forme previste dal presente Titolo. Art. 106 Guardia Nazionale Sarda 1. Con legge comunitaria, approvata dagli Stamenti Generali su proposta del Consiglio esecutivo, d'intesa con il Governo della Repubblica, è istituita la Guardia Nazionale Sarda; la medesima legge ne determina l'ordinamento e lo statuto dei suoi appartenenti, in base ai principi stabiliti dal presente articolo.
2. I cittadini sardi prestano servizio nella Guardia Nazionale Sarda su base volontaria e sono ad ogni effetto militari della Repubblica Italiana.
3. Per l'inquadramento, l'istruzione, l'addestramento del personale della Guardia Nazionale Sarda, nonché per la gestione e la manutenzione degli armamenti e delle infrastrutture logistiche, può essere prevista la costituzione di quadri a carattere permanente e provvisti di uno speciale statuto.
4. Ai fini di cui al comma 3, e d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica, possono essere destinati a prestare servizio organico nella Guardia Nazionale Sarda ufficiali o sottufficiali delle Forze armate della Repubblica.

Art. 107 Compiti

1. Sono compiti istituzionali della Guardia Nazionale Sarda: a) concorrere alla difesa nazionale, e in particolare alla difesa del territorio della Comunità Autonoma, ed alla tutela delle istituzioni della Comunità Autonoma e delle istituzioni della Repubblica; b) concorrere ai servizi di protezione civile in caso di calamità naturali; c) concorrere con le Forze di polizia della Comunità Autonoma e con le Forze di polizia dello Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Il concorso della Guardia Nazionale Sarda, ai sensi del comma 1, è attuato, salvi i casi di assoluta urgenza, secondo una pianificazione definita d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica.

Art. 108 Comando

1. Il Presidente della Repubblica è il Comandante supremo della Guardia Nazionale Sarda; il Presidente di Sardegna ne ha il comando politico-militare, su delega del Presidente della Repubblica.

2. La Guardia Nazionale Sarda è in via generale ed ordinaria posta alle dipendenze del Consiglio esecutivo, che ne dispone l'impiego. Il Governo della Repubblica può assumerne la disponibilità diretta e immediata ed il comando diretto, parziale o totale, e disporre l'impiego ai suoi ordini, per periodi espressamente determinati ed in situazioni di particolare emergenza connesse alla difesa nazionale, alla tutela delle istituzioni repubblicane, a pubbliche calamità o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Parte III Revisione della Costituzione Sarda

Art. 109 Revisione

Per la revisione della Costituzione Sarda si applicano le procedure di cui alla presente parte. Art. 110 Iniziativa 1. L'iniziativa della revisione compete a un quinto dei Deputati degli Stamenti Generali, al Consiglio esecutivo e al Governo della Repubblica.

Art. 111 Modalità di approvazione

1. Qualora riguardi le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato, la proposta di revisione: a) deve essere approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna con la maggioranza di due terzi dei loro componenti; b) deve essere approvata dal Parlamento della Repubblica con le forme e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica; c) deve essere sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 40 della presente Costituzione Sarda.

2. Se la proposta di revisione non è approvata dagli Stamenti Generali o dal Parlamento della Repubblica, ovvero non è confermata mediante referendum, essa non può essere nuovamente presentata prima che siano trascorsi due anni dalla rispettiva data della mancata approvazione.

3. L'approvazione della proposta di revisione da parte del Parlamento nazionale, ai sensi del comma 1, lettera b), comporta la contestuale autorizzazione dello Stato alla Comunità Autonoma per la convocazione del referendum di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Art. 112 Revisione, concernente modifiche all'organizzazione dei poteri

1. Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma, la proposta di revisione: a) è approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna; b) è trasmessa al Parlamento della Repubblica, che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera b); qualora il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, è indetto il referendum confermativo di cui all'articolo 111, comma 1, lettera c).

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 1244

Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA N. 1244

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA

IL 27 NOVEMBRE 2008

Statuto speciale della Regione Sardegna

denominato «Carta de logu de Sardigna»

Onorevoli Senatori. – A quasi sessanta anni dall’acquisizione dell’autonomia, non è più rimandabile la necessità di dotare la Sardegna di una Carta statutaria ispirata ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, al diritto di autodeterminazione dei popoli come sancito dai patti e dai trattati internazionali sottoscritti anche dallo Stato italiano, ai livelli più alti di autonomia raggiunti dalle Nazioni europee senza Stato.

La Sardegna è portatrice di una particolare forma di identità per la quale sente di dover richiedere, all’interno dell’ordinamento statale italiano, il riconoscimento di particolari forme di tutela. L’identità dei sardi, unitamente alla eredità culturale maturata attraverso un cammino millenario, sono alla base dell’essere popolo e nazione all’interno dell’unità e indivisibilità della Repubblica nella quale si riconoscono e alla cui nascita e formazione hanno grandemente contribuito nelle diverse epoche storiche e nei passaggi istituzionali fondamentali.

Non è un caso che i sardi abbiano attraversato le diverse epoche storiche portando sempre dentro se stessi la coscienza di essere popolo e nazione. Il comune territorio, le bimillennarie radici cristiane, la storia, la lingua e cultura, le tradizioni, condivise nei secoli dai sardi, hanno fatto sì che le aspirazioni di questo popolo fossero nel tempo distinte da quelle dei popoli della Penisola prima, e dell’Italia in seguito. Questo comune sentire di popolo, all’interno del più vasto popolo italiano, deve trovare ideale compimento nell’acquisizione degli strumenti atti a gestire autonomamente la propria eredità culturale, sociale ed economica per mezzo di un novello patto istituzionale con la Repubblica italiana.

Unitamente alle ragioni sopra esposte non va sottaciuta la condizione geografica di insularità che tanto negativamente incide nelle dinamiche di sviluppo economico dell’isola di Sardegna. In tutti gli ordinamenti statali le regioni insulari che, come la Sardegna, fanno parte integrante del territorio di uno Stato sono tutelate da particolari forme di sostegno alle attività economiche e in termini di infrastrutture e servizi. La nostra è l’isola più periferica del Mediterraneo che ancora non vede opportunamente riconosciute adeguate misure di compensazione di carattere fiscale, energetico, creditizio e assicurativo. Ma soprattutto spetta alla Sardegna una effettiva, illimitata continuità territoriale con il continente italiano ed europeo. Attraverso questo nuovo Statuto di specialità viene riproposta, in chiave moderna e adattata alla mutata realtà socio economica e culturale, l’annosa questione sarda legata alla arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi e al ritardo nello sviluppo, tutti imputabili alla condizione di insularità, prefigurando l’adozione di un ponte

costituzionale per restituire alla Sardegna la differenza del *gap* rispetto alla media nazionale in termini di crescita economica e di abbattimento dei maggiori oneri per i collegamenti.

La Carta senza timidezza o reticenza riafferma le radici cristiane del popolo sardo. Nel testo si è data priorità nel predefinire azioni politiche atte a tutelare e rafforzare la famiglia e le comunità locali, nuclei fondanti della società sarda, con atti che determinino il ruolo e la presenza dei cittadini nelle piccole comunità o nelle zone interne o svantaggiate. I proponenti ritengono che in questo preciso momento storico, che vede il mondo politico italiano impegnato in un serrato confronto sulle riforme costituzionali in senso federale, sia necessario dare voce al popolo sardo affinché, attraverso i suoi rappresentanti, consegna al Parlamento l'espressione più alta della propria volontà di acquisire, nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tutti i poteri e tutte le competenze di cui ha bisogno per trasformare la Sardegna in una terra prospera.

Con questa Carta statutaria la Sardegna si presenta come protagonista nella proposizione di un progetto politico originale ed in linea con la migliore tradizione federalista europea. Il testo si inserisce quindi nella vastissima discussione oggi in atto nella Repubblica, al fine di scongiurare un vuoto politico da parte della Sardegna difficilmente giustificabile e comunque non in sintonia con la propria capacità propositiva su una materia per la quale vanta una notevole produzione e una gloriosa tradizione acquisita grazie all'ingegno e all'impegno dei padri dell'autonomia sarda.

Il presente disegno di legge costituzionale muove dalla convinzione che solo attraverso una nuova Carta costituzionale sarda sia possibile raggiungere lo scopo di:

- affrontare e risolvere i problemi del lavoro, della produzione e del benessere; garantire sicurezza e protezione per i cittadini;
- fondare le politiche del credito sulle necessità dei cittadini sardi;
- rinnovare la scuola e l'università, assicurando un insegnamento di altissimo livello rafforzando l'identità dei sardi;
- garantire una politica della salute e della sanità secondo *standard* europei;
- fondare un sistema fiscale autonomo capace di destinare risorse allo sviluppo della Sardegna; attuare una zona franca capace di trasformare l'insularità da svantaggio in vantaggio;
- riformare l'amministrazione pubblica per sottrarre potere alle burocrazie e per restituirlo ai cittadini;
- assicurare ai sardi diritti di circolazione di persone e di merci, uguali a quelli degli altri europei; riconoscere i diritti linguistici e culturali della Nazione sarda.

È convinzione dei proponenti che il testo presente possa costituire una ideale piattaforma per elevare a confronto generale, nell'ambito delle future trasformazioni della nostra Repubblica verso un federalismo solidale e compiuto, il livello delle rivendicazioni storiche del popolo sardo per conferire alla Sardegna il ruolo e la dignità che le competono nel panorama vasto italiano ed europeo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico

È approvato lo Statuto speciale della regione Sardegna allegato al presente disegno di legge costituzionale.

TITOLO I

PREAMBOLO E PRINCIPI FONDAMENTALI

«CARTA DE LOGU DE SARDIGNA»

Il popolo sardo nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello

Statuto di autonomia speciale, già rilevate all'indomani della sua promulgazione.

A sessant'anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l'Unione europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.

Il nuovo Statuto speciale si basa su tre elementi fondamentali:

La Sardegna è l'isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell'Unione europea;

la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell'isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillinarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda;

- la Sardegna è la base istituzionale dell'attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: « ... non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini ... » nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi.

La Sardegna in considerazione della propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell'ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

- riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;
- realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;
- difendere e sviluppare l'ecosistema sardo;
- difendere la libertà d'impresa e il diritto al lavoro;
- accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;
- rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell'Unione europea;
- assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all'Unione europea;
- incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l'affermazione che il Popolo sardo è un popolo d'Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.

Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l'atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.

Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l'esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un'effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.

I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi – e soltanto ad essi – la loro gestione.

Art. 1.

(Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale)

1. La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.

Art. 2.

(La Nazione sarda)

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l'ambiente, la lingua, la cultura e l'eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.
2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell'Unione europea.
3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
4. Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.

Art. 3.

(Il popolo sardo)

1. Il popolo sardo è l'insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell'isola e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.
2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali, storici, e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comunità sarde fuori dell'isola e presta loro la necessaria assistenza.
3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

Art. 4.

(La lingua)

1. Il sardo, al pari dell'italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.
2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento.
3. Stessa tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.
4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l'uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

Art. 5.

(Insegnamento della storia e della lingua sarda)

1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di

ogni ordine e grado dell'isola.

Art. 6.
(*Simboli della Sardegna*)

1. La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l'identità, il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.
2. La bandiera della Sardegna è quella dei quattro mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.
3. Il giorno dell'approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.
4. L'inno sardo è «Su patriotu sardu a sos feudatàrios».
5. Il motto della Regione autonoma è «Fortza paris!».

Art. 7.
(*Capitale*)

1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento sardo, del Governo, della Consulta delle autonomie.

Art. 8.
(*Quadro istituzionale*)

1. La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.
2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.
3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.
4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.
5. L'acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

Art. 9.
(*Azioni positive*)

1. La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale

TITOLO II
LA REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA

Capo I
I POTERI AUTONOMISTI

Art. 10.
(*Competenze*)

1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in

armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell'Unione europea, l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

2. La Regione non ha competenza in materia di:

- a) difesa militare del territorio dello Stato;
- b) moneta;
- c) amministrazione della giustizia;
- d) rapporti diplomatici con stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l'Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici nei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare, anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.

Art. 11.

(La Regione autonoma della Sardegna)

1. La Regione autonoma della Sardegna è l'organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d'autonomia speciale.

2. Spetta alla Regione l'esecuzione delle leggi dello Stato.

Art. 12.

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:

- a) il Parlamento sardo;
- b) il Governo della Sardegna ed il Governatore;
- c) il Maggiore di Sardegna.

Art. 13.

(Il Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

2. È composto da sessanta deputati. Comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella circoscrizione elettorale regionale, e cinquantotto deputati eletti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

3. Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

4. Le votazioni per l'elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i cinquantotto deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.

5. I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno trentacinque deputati.

6. All'atto della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni regionali e provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento sardo un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

7. Il Parlamento sardo gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

Art. 14.

(Elettorato attivo e passivo)

1. È elettore chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni.

Art. 15.
(Incompatibilità e decadenza)

1. L'ufficio di deputato del Parlamento sardo con la sola eccezione dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.

2. I deputati del Parlamento sardo eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

Art. 16.
(Durata in carica del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo è eletto per cinque anni.

2. Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e devono aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell'anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizioni delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

3. Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

Art. 17.
(Regolamento del Parlamento sardo)

1. Il regolamento interno del Parlamento sardo è approvato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 18.
(Competenze del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della Regione, rappresenta l'unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l'azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente, in occasione della seduta obbligatoria di giugno, ne verifica l'attuazione.

2. Il Parlamento sardo, entro due mesi dalla seduta di insediamento della legislatura, elegge il difensore civico della Sardegna con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni o con il ballottaggio, nella terza votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti.

Art. 19.
(Organi del Parlamento sardo)

1. Sono organi del Parlamento sardo:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Presidenza;

c) le Commissioni permanenti;

d) la Conferenza dei Presidenti di gruppo e i Gruppi consiliari.

2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza, le Commissioni permanenti e i Presidenti di Gruppo sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento sardo.

Art. 20.

(Compiti del Presidente del Parlamento sardo)

1. Il Presidente è l'oratore ufficiale del Parlamento sardo, ne dirige i lavori, è il garante dell'applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa comunitaria, e siano, altresì, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.
2. Il Presidente trasmette i progetti di legge, entro sette giorni dalla data della loro approvazione da parte del Parlamento sardo, al Maire per la promulgazione.
3. Il Presidente si astiene nelle votazioni.

Art. 21.

(Scioglimento del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento è sciolto:
 - a) quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti;
 - b) quando viene meno la maggioranza a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia;
 - c) nel caso di violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente;
 - d) nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze di pronunciamento obbligatorio previste da leggi nazionali o regionali o quando non provveda, entro quaranta giorni, all'adeguamento di norme di leggi regionali, dichiarate incostituzionali da sentenze emesse dalla Corte Costituzionale;
 - e) per dimissioni del Vicegovernatore subentrato al Governatore;
 - f) per impedimento permanente del Vicegovernatore subentrato, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all'esercizio della carica.
2. Lo scioglimento del Parlamento può essere proposto dal suo Presidente o da due terzi dei deputati.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Parlamento regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza del Governo della Regione ed agli atti urgenti e improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento. Essa indice le elezioni che devono aver luogo entro tre mesi dalla data del decreto di scioglimento e convoca la prima riunione del Parlamento sardo eletto.
5. Nel caso di non avvenuta approvazione, all'atto dello scioglimento del Parlamento sardo, del bilancio di previsione, le spese, possono essere autorizzate in dodicesimi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'anno precedente.

Capo II

FUNZIONI DEL PARLAMENTO SARDO

Art. 22.

(Prerogative dei deputati)

1. Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi deputati hanno le stesse prerogative dei Parlamentari della Repubblica.
2. Ogni componente del Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo ed esercita le proprie funzioni

senza vincolo di mandato.

Art. 23.
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa legislativa spetta ai deputati del Parlamento sardo, al Governo della Sardegna, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10.000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da almeno 10.000 elettori.
2. I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento, per l'istruttoria preliminare, alle Commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati al Parlamento sardo che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.

Art. 24.
(Procedure legislative speciali)

1. I progetti di legge relativi alla legge statutaria e a provvedimenti riguardanti l'organizzazione politica, amministrativa e contabile della Regione sono approvati dal Parlamento con due successive votazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.

Art. 25.
(Giuramento dei deputati)

1. I deputati eletti, il Governatore e il Vicegovernatore della Regione e i Ministri, nelle prima seduta della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del popolo sardo.

Art. 26.
(Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo si riunisce di diritto nei primi giorni non festivi dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
2. Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.
3. Il Parlamento sardo è convocato con le modalità previste nel regolamento interno.

Art. 27.
(Validità delle deliberazioni del Parlamento sardo)

1. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 28.
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Parlamento sardo sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 29.

(Legge statutaria)

1. Entro sei mesi dalla promulgazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il Parlamento sardo approva, con le modalità previste per le procedure legislative speciali di cui all'articolo 24, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge statutaria.
2. La legge contiene disposizioni in materia di:
 - a) numero ed attribuzioni dei Ministeri del Governo;
 - b) disciplina organica dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati e dei Ministri del Governo;
 - c) disciplina organica dei *referendum* consultivo, abrogativo e propositivo; procedimenti speciali di approvazione delle direttive comunitarie;
 - d) disciplina organica degli accordi con le altre regioni italiane ed
 - e) disciplina organica della sostituzione del Governatore con il Vicegovernatore nei casi stabiliti dal presente Statuto;
 - f) organizzazione e disciplina delle autonomie locali.

Art. 30.

(Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali)

1. Il Parlamento sardo approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione annuale e pluriennale presentati dal Governo della Sardegna.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine previsto nel comma 1 l'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, con legge, per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento.
3. Il Governo della Sardegna entro il mese di marzo dell'anno successivo presenta alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
4. La Corte dei conti si pronuncia sul bilancio consuntivo entro quarantacinque giorni e il Parlamento sardo lo approva entro i successivi sessanta giorni.
5. La mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'automatica decadenza del Parlamento.

Art. 31.

(Legge obiettivo)

1. Al fine di valutare lo stato dello sviluppo socio economico e ambientale della Sardegna, entro novanta giorni dal suo insediamento, il Parlamento sardo, su proposta del Governo della Sardegna, approva la legge obiettivo.
2. La Legge Obiettivo contiene i seguenti elementi aggiornati, rapportati alla qualità media degli *standards* europei, e indirizzi:
 - a) analisi dello stato della situazione socio-economica della Regione;
 - b) stato della spesa della Regione;
 - c) mezzi economici ed organizzativi disponibili;
 - d) stato dei servizi e delle infrastrutture;
 - e) enucleazione degli obiettivi in tutti i settori di competenza che vincolino l'azione di governo;
 - f) tempi di verifica dell'efficacia e del perseguimento degli obiettivi che non eccedano il biennio.

Art. 32.

(Bilancio sociale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parlamento sardo approva su proposta del Governo della Sardegna il bilancio sociale.
2. Il bilancio sociale:
 - a) contiene l'insieme di dati e analisi rappresentanti la sintesi, anche in termini di risorse e mezzi

- impiegati, dell'attività dei diversi settori dell'amministrazione regionale;
- b) evidenzia il livello di efficacia sociale raggiunto dalla amministrazione regionale nel perseguimento, a favore delle varie componenti della società sarda, dei fini sociali ed economici previsti;
- c) presenta i risultati ottenuti sulla trasparenza delle procedure degli atti amministrativi.

Art. 33.
(*Testi unici*)

1. Il Governo della Sardegna, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sottopone all'approvazione del Parlamento la raccolta coordinata e suddivisa per materia e settore della vigente normativa regionale.
2. La raccolta e il coordinamento dei testi delle leggi regionali vigenti, dopo l'approvazione del Parlamento sardo, costituiscono i testi unici delle leggi e delle norme della Regione autonoma della Sardegna.
3. L'attività di iniziativa legislativa del Parlamento sardo si esplica attraverso la modifica, l'integrazione, il coordinamento e l'abrogazione delle norme contenute nei testi unici.

Capo III
FUNZIONI DEL GOVERNO DELLA SARDEGNA

Art. 34.
(*Il Governo della Sardegna*)

1. Il Governatore e il Governo sono organi esecutivi della Regione.
2. Al Governo spettano le funzioni esecutive e regolamentari.
3. Il Governatore presiede, dirige e coordina l'attività del Governo.
4. Il numero e le competenze dei singoli Ministri e Ministeri vengono stabiliti dalla legge statutaria di cui all'articolo 29.

Art. 35.
(*Il Governatore*)

1. Il Governatore è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. La sua elezione è disciplinata con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto e dei seguenti principi:
 - a) il Governatore è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;
 - b) il Governatore nomina e revoca i Ministri regionali;
 - c) il Governatore comunica al Parlamento, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, l'elenco, con le relative competenze, dei Ministri del Governo regionale;
 - d) il Governatore è il capo del Governo della Sardegna che convoca e presiede e ne dirige e coordina l'attività; è il responsabile dell'attuazione del programma di legislatura;
 - e) il Governatore è il capo dell'amministrazione regionale;
 - f) il Governatore promulga i regolamenti regionali e indice i *referendum*;
 - g) il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella Regione dipende per l'impiego e l'utilizzazione dal Governo regionale.

Art. 36.
(*Decadenza dalla carica di Governatore*)

1. Il Governatore decade dalla carica:
 - a) per violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente

con la procedura prevista dal comma 30 del successivo articolo 35;

b) per dimissioni;

c) a seguito dell'approvazione, con voto dei due terzi del Parlamento sardo, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con Regolamento interno;

d) per impedimento permanente, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all'esercizio della carica.

Art. 37.

(Il Vicegovernatore)

1. Il Vicegovernatore è eletto contestualmente al Governatore della Regione autonoma della Sardegna.

2. Il Vicegovernatore fa parte del Governo regionale e svolge la funzione di Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

3. Il Vicegovernatore subentra al Governatore in caso di sua decadenza.

Art. 38.

(I Ministri)

1. Ogni Ministro è responsabile individualmente degli atti compiuti nelle materie di sua competenza e collegialmente per gli atti compiuti dal Governo.

2. Ogni Ministro può essere individualmente sfiduciato e dichiarato decaduto con voto motivato e a maggioranza assoluta da parte del Parlamento.

3. Il Governatore a seguito di dimissioni, di revoca dell'incarico da parte dello stesso Governatore, di sfiducia da parte del Parlamento di un Ministro, provvede entro quindici giorni alla sua sostituzione, dandone formale comunicazione al Parlamento che, nella prima seduta prevista, attiva le procedure per il giuramento del nuovo Ministro.

Art. 39.

(Partecipazione del Governo della Sardegna alle sedute parlamentari)

1. I componenti del Governo della Sardegna hanno diritto a partecipare alle sedute del Parlamento sardo e delle Commissioni permanenti.

Art. 40.

(Decreti-legge)

1. Il Governo della Sardegna può, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, emanare decreti con valore di legge.

2. Quando, il Governo della Sardegna adotta un decreto-legge, deve il giorno stesso dell'emanazione presentarlo, per la conversione, al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento sardo può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

4. I decreti-legge non approvati dal Parlamento sardo non possono essere reiterati.

Capo IV

IL MAIORE DI SARDEGNA

Art. 41.

(Funzioni del Maggiore di Sardegna)

1. Il Maggiore di Sardegna svolge funzioni di garanzia per il rispetto, da parte degli organi istituzionali della Regione, della Costituzione, della presente carta statutaria e della legislazione vigente, secondo il principio dell'equiordinazione e della sussidiarietà degli organismi di rappresentanza democratica del territorio della Sardegna.

2. Il Maggiore della Sardegna promulga le leggi regionali. Qualora ravvisi la non regolarità delle procedure di approvazione, l'esistenza di norme che siano in contrasto con la Costituzione e con la presente carta statutaria, o non siano coordinate con la legislazione vigente o siano prive di adeguata copertura finanziaria, rinvia con formale motivazione, quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione, le leggi al Parlamento sardo per il loro riesame. Le leggi sono comunque promulgate se riapprovate integralmente dal Parlamento sardo.

Art. 42.

(Elezione del Maggiore di Sardegna)

1. Il Maggiore di Sardegna è eletto all'inizio della legislatura del Parlamento sardo, nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Parlamento stesso, da un'Assemblea composta dai deputati del Parlamento sardo, dai Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio regionale e dai sindaci eletti nei comuni della Regione.

2. Il Presidente del Parlamento sardo, entro quindici giorni dal suo insediamento, convoca l'Assemblea elettiva e la presiede.

3. L'elezione del Maggiore avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Qualora non si raggiunga il *quorum* richiesto, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio fra i primi due votati nella terza votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del Parlamento sardo entro quindici giorni dalle dimissioni o decadenza del Maggiore convoca l'Assemblea, di cui al comma 1, per l'elezione del suo successore.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE, FINANZE, DEMANIO, PATRIMONIO E SICUREZZA

Art. 43.

(Funzioni amministrative)

1. L'attività della Regione è svolta nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa.

2. Spetta alla funzione di indirizzo politico la nomina e la revoca delle figure responsabili delle funzioni amministrative.

3. Il difensore civico della Regione, su richiesta dei cittadini interessati, verifica la conformità dell'azione amministrativa ai principi della sussidiarietà, della trasparenza e dell'imparzialità.

Art. 44.

(Finanze)

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quelle dello Stato e dell'Unione europea, in armonia con i principi della solidarietà e della sussidiarietà, nei modi stabiliti del presente titolo.

Art. 45.

(Federalismo fiscale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell'autonomia finanziaria, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione repubblicana, con apposita legge approvata dal

Parlamento sardo con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.

2. Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure. In attesa della legge regionale di cui al comma 1, la potestà sull'accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita competenza della Regione Sardegna.

3. Alla Regione spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna, soggette ad imposta, da imprese non aventi sede legale e fiscale nell'isola. Alla Regione sono, inoltre, attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, d'intesa fra Regione e Stato, è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.

Art. 46.

(Interventi per lo sviluppo economico)

1. La Regione al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola con il concorso dell'Unione europea e dello Stato:

a) approva il Piano generale delle infrastrutture; istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;

b) disciplina un sistema di effettiva ed illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la Penisola italiana e i Paesi dell'Unione europea;

c) d'intesa con l'Unione europea dispone aiuti economici alle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti isolani nei mercati italiani ed internazionali.

d) approva un piano permanente, sostenuto da risorse finanziarie statali, da aggiornare ogni cinque anni, per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economica dell'isola. Tale piano, gestito dalla Regione, deve essere finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, del ritardo socio-economico e infrastrutturale rispetto alla media dello Stato e come sostegno alla tutela e valorizzazione dell'identità nazionale della Sardegna.

Art. 47.

(Partecipazione alla difesa della Repubblica)

1. La Regione con le risorse assegnate dallo Stato per l'uso da parte dell'Amministrazione militare di parti del territorio dell'isola per la difesa e la sicurezza nazionale, predispone ed attua uno specifico piano quinquennale di investimenti produttivi coordinato con il piano di cui all'articolo 46.

Art. 48.

(Polizia)

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo della Sardegna. Il Governatore può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Sardegna congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione o il trasferimento fuori dell'isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo della Sardegna può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

TITOLO IV
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 49.
(Federalismo interno)

1. La Regione autonoma della Sardegna è costituita dai comuni e dalle province quali forme di aggregazione e di associazione dei singoli comuni.
2. La Regione autonoma promuove la valorizzazione dei comuni montani.

Art. 50.
(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che per ragioni di esercizio unitario, siano assolve dalle province o dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Art. 51.
(Autonomia finanziaria)

1. Gli enti locali godono di autonomia finanziaria e di spesa.
2. Hanno autonomia fiscale, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione.
3. Godono di contributi assegnati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.
4. Compartecipano al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio.

Art. 52.
(I comuni)

1. I comuni sono il nucleo dell'autogoverno del popolo sardo e amministrano nel nome e per conto della loro comunità.
2. La Regione autonoma garantisce l'autonomia dei comuni che la esercitano nel rispetto della presente Costituzione sarda e degli indirizzi della Regione. Il Parlamento sardo disciplina con legge la ripartizione delle risorse, rispettando come valore di riferimento i piccoli comuni.
3. La Regione incentiva l'associazione fra i comuni.
4. I comuni, autonomamente, possono fondersi, o formare associazioni o unioni dei comuni per l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme stabilite dalla legge regionale.
5. Il Parlamento sardo disciplina con legge propria l'elezione delle amministrazioni comunali.

Art. 53.
(Associazione dei comuni)

1. La Regione al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e la massima economicità delle gestioni, con specifiche leggi regionali, incentiva l'associazione dei comuni e istituisce la Città metropolitana di Cagliari, i relativi organi di gestione sono composti dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti.

Art. 54.
(Le province)

1. Le province sono enti intermedi eletti in secondo grado, espressione dei sindaci della zona. 2. La legge statutaria ne determina organi, funzioni, operatività e modalità di elezione.

TITOLO V
RAPPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA

CON LO STATO CENTRALE E CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 55.

(Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica)

1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei Comitati interministeriali, con rango di ministro e con voto deliberativo, qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.

Art. 56.

(Iniziativa legislativa della Regione autonoma)

1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione autonoma.
2. Il Governo sardo, quando constati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso all'isola, può richiederne la sospensione per la Sardegna.
3. Tale richiesta obbliga il Governo centrale al riesame dell'atto sospeso o alla decretazione di inapplicabilità nel territorio della Sardegna.

Art. 57.

(Soggettività nell'Unione europea)

1. La Regione autonoma, tramite il Governatore della Regione autonoma, o un Ministro del Governo della Sardegna da lui delegato, partecipa alla formazione di norme e provvedimenti dell'Unione europea che riguardano direttamente la Sardegna.
2. Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.
3. La Regione autonoma della Sardegna, in ragione delle sue peculiarità storiche, geografiche e politiche così come riconosciute dallo Statuto di autonomia speciale adottato nel 1948 e in armonia con il Preambolo e la presente Carta statutaria, richiede il riconoscimento del diritto di tribuna nelle sedute del Parlamento europeo.

Art. 58.

(Esecuzione dei trattati)

1. È attribuita alla Regione autonoma, nei limiti delle competenze previste dal presente Statuto, l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa al territorio regionale.

Art. 59.

(Ricorsi alla Corte costituzionale)

1. Con deliberazione assunta a maggioranza dei deputati assegnati, il Parlamento sardo:
 - a) propone ricorso di incostituzionalità e si costituisce innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica;
 - b) autorizza il Governo della Sardegna a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

Art. 60.

1. È istituita con legge del Parlamento sardo, che la disciplina, la Consulta statutaria con il compito

di decidere sulla compatibilità delle leggi del Parlamento sardo con il presente Statuto e di dirimere i contrasti eventualmente sopravvenuti fra organi della Regione tra la Regione autonoma, i comuni, le province e fra gli enti del sistema autonomista.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

(Iniziativa di revisione)

1. L'iniziativa della revisione del presente Statuto può essere esercitata dal Parlamento sardo, dal Governo della Sardegna e da ventimila elettori.

Art. 62.

(Modifiche dell'organizzazione dei poteri)

1. Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Regione autonoma, la proposta di revisione deve essere approvata dall'Assemblea costituente del popolo sardo nel caso di devoluzione di competenze allo Stato e inviata, se il caso dopo *referendum* confermativo, al Parlamento della Repubblica che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla.

2. La costituzione della Nazione sarda in Regione autonoma della Sardegna nell'ambito della Repubblica italiana non cancella i suoi diritti storici.

**Antonello Cabras (Pd) ha depositato al Senato
un disegno di legge costituzionale sullo
statuto speciale della regione sarda,
8 APRILE 2010**

Quella che segue è la relazione al testo. Il provvedimento nella sua versione integrale è consultabile in allegato. Di nuovo statuto – ma anche di autonomia, federalismo, sovranità e indipendenza - si parlerà a Cagliari venerdì 9 aprile alle ore 18 in un convegno organizzato dall'associazione Sardegna Democratica all'Hotel Mediterraneo. All'incontro prenderanno parte Antonello Cabras, Massimo Dadea, Pietrino Soddu e Renato Soru. “I problemi derivati dal ritardo nella riforma o nella revisione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale si sono **resi più evidenti dopo l'approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale** nella legislatura in corso. In Sardegna vi sono stati nel corso degli anni che ci lasciamo alle spalle numerosi quanto infruttuosi tentativi, in sede regionale, di avviare iniziative costituzionali di revisione dello Statuto vigente. La portata del tema e la complessità delle implicazioni di ordine politico più generale hanno sempre interrotto le diverse iniziative prima che potessero superare la soglia dell'esame parlamentare. Nella situazione attuale, tuttavia, si apre una fase che può rappresentare un'opportunità di straordinaria importanza per cogliere finalmente l'obiettivo di una revisione della carta statutaria approvata nel 1948 dai costituenti e solo parzialmente emendata successivamente nel corso degli ultimi sessanta anni. La XVI legislatura infatti è ad un passaggio cruciale della sua vita presunta, il Governo e la maggioranza parlamentare si accingono a promuovere una iniziativa legislativa organica per riformare la costituzione ed attuare la legge delega per realizzare il federalismo fiscale. Per questo e non solo, si impone la presenza nel dibattito che si aprirà nei prossimi mesi di una proposta definita di revisione dello Statuto speciale vigente in Sardegna. A fianco a questi argomenti di ordine politico, non secondari in un percorso che prevede la modifica di una legge costituzionale, vivono le ragioni che richiedono la riforma ormai da lungo tempo, **riconducibili ai grandi cambiamenti che hanno interessato la vita economica e sociale del Paese, dell'Europa e della Sardegna. L'autonomia** ottenuta dai sardi nel 1948 ha sicuramente rappresentato uno dei principali fattori strutturali che ha **contribuito alla crescita della regione** ed al conseguente miglioramento delle condizioni generali di vita dei suoi abitanti. Il passaggio da una condizione di generale arretratezza, quale era quella che si registrava in quegli anni, a quella attuale, agganciata ad un sistema-Paese moderno ed in costante evoluzione, in sintonia con il resto del continente europeo,

seppure con caratteri importanti che segnano un ritardo, **non attenua l'esigenza di disporre di una speciale autonomia che preveda poteri e sovranità adeguati ai cambiamenti ed in grado di favorire l'affermarsi dell'autogoverno** e di reggere la nuova qualità della sfida oggi incombente. **L'apertura dei mercati, la dimensione politica e territoriale dell'Europa dei 27 Paesi, la natura stessa dei problemi che oggi caratterizzano i differenti ambiti territoriali che insieme compongono l'Unione europea, costituiscono gli elementi di fondo sui quali basare la nuova dimensione e la qualità dell'autogoverno regionale. Il concetto stesso di autonomia, come precedentemente inteso, deve lasciare spazio al dispiegarsi di una vera e propria sovranità negli ambiti costituzionalmente garantiti.** Il contesto caratterizzante i "nord" e i "sud", significativamente al plurale, non può certo essere quello che ispirò l'azione e le decisioni dei costituenti del 1948. **Oggi le differenze e le identità, sempre presenti e attive nell'ambito della Repubblica, hanno attraversato i profondi mutamenti sia economici che culturali della modernità senza per questo cancellare ciò che la storia centenaria ha segnato.** La specialità vive e si nutre essa stessa di tutto lo spazio a disposizione, grazie e in virtù delle opportunità offerte dagli strumenti culturali e tecnologici della società moderna e sviluppata. La discussione in proposito finora sviluppata mette in evidenza una visione ancora troppo parziale e non definita in tutti i suoi contorni, infatti non sempre si coglie nelle diverse analisi e tesi il nesso inscindibile, oggi più che ieri, fra "locale" e "globale". **L'autogoverno concepito non solo come democrazia formale, ma soprattutto come elemento di responsabilità e partecipazione alle decisioni di valore più generale soddisfa l'aspirazione di una comunità storica e con forte carattere di identità ad essere parte del mondo globale.** In questo irrinunciabile assunto si ritrova una parte essenziale delle ragioni della revisione dell'autonomia speciale sarda; a ciò deve aggiungersi quanto deriva dalla più generale riforma federale della Repubblica con il conseguente riassetto dei poteri fra i differenti livelli di sovranità costituzionale. La discussione, come si sa, sulla permanenza delle ragioni che giustificano la presenza di Regioni ad **autonomia speciale** ha diviso e divide trasversalmente gli schieramenti politici; il Parlamento nella fase di approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha accolto la tesi in favore del mantenimento della distinzione introdotta nel 1948. Oggi con i cambiamenti introdotti per le Regioni ordinarie, a molti appare anacronistica e fuori del tempo la distinzione, tuttavia le ragioni a sostegno dell'equiparazione sono in gran parte basate sugli aspetti finanziari e fiscali che contraddistinguono i regimi di specialità. La discussione che ha preceduto l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale ne ha evidenziato gli aspetti cruciali. In realtà si tratta di una visione parziale di un più generale e diverso modo di affrontare problemi e della necessità di disporre di mezzi e strumenti differenti e per questo più adeguati al perseguimento delle soluzioni. **La proposta di revisione dello Statuto per la Sardegna è formulata con modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni (ivi comprese quelle di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001) ed alle disposizioni contenute nella Legge costituzionale n.3 del 2001 riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.** Il testo della proposta, pertanto, prende le mosse inizialmente dalla **ricomposizione delle norme** costituenti il nuovo Statuto speciale per la Sardegna, **effettuato con il mero collegamento tra le diverse disposizioni (accorpate per materia) contenute nelle tre leggi costituzionali sopra indicate e mira a rafforzare l'autonomia, ribadirne la specialità e rinnovare la regione.** L'urgenza della sua approvazione deriva, oltre che dalla sua obsolescenza in una società sempre più dinamica e globale, dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha mutato profondamente i rapporti tra Stato e Regione anche attraverso la completa rideterminazione delle funzioni statali e regionali. Nonostante ciò e nonostante l'ampio dibattito in corso da decenni in Sardegna sulla necessità della riforma dello Statuto, **bisogna riconoscere che non si sono sin ora registrati apprezzabili risultati che siano scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e regione,** essendo invece derivate da iniziative parlamentari le modifiche, pur significative, sino ad ora intervenute. Del resto già con le leggi costituzionali nn.2 e 3 del 2001 da un lato sono state modificate parti rilevanti dello Statuto, dall'altro è stato attribuito alla regione Sardegna il potere di disciplinare con propria legge la forma di governo e il sistema elettorale. Non è infatti

ulteriormente rinviabile la pronta ridefinizione della forma di governo della Regione con l'approvazione sia della **legge statutaria**, sia della **legislazione elettorale**; a tale fine appare utile procedere anche all'immediata approvazione di una legge che disciplini **il referendum confermativo** in caso di impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge statutaria e sino alla decisione da parte di quest'ultima. Ma è sullo Statuto speciale della regione autonoma Sardegna che occorre intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione dell'*iter* procedurale non breve, perché è irrinunciabile che esso contenga una disciplina ulteriore e diversa anche rispetto a quella prevista dal riformato titolo V della parte seconda della Costituzione. **Occorre ridefinire i reali contenuti dell'autonomia sarda nella quale è connaturata, come caratteristica essenziale, la specialità.** Devono essere riconosciuti alla regione Sardegna infatti **poteri, risorse e titolarità di rapporti, non attribuibili alle regioni ordinarie**, che le consentano di promuovere uno sviluppo economico e sociale più accelerato di quanto non sia sino ad oggi avvenuto ma nel rispetto della storia, cultura ed identità dei sardi e con il previo pieno riconoscimento a livello nazionale ed europeo della condizione di insularità che attribuisca alla regione una decisiva legittimazione per partecipare a pieno titolo alle politiche di coesione europea e di sviluppo delle aree svantaggiate: ciò tanto più nel momento presente nel quale l'Unione Europea si estende fino a 27 Stati, in un contesto mondiale caratterizzato dall'economia di mercato senza i confini di del passato. La ridefinizione dei "poteri" dell'Unione, infatti, ridefinisce quelli degli Stati e delle regioni, individua altresì il ruolo specifico delle regioni speciali. Per quanto riguarda la Sardegna, la riforma, salve ulteriori, successive individuazioni, è riferita all'aspetto fiscale ed alle risorse aggiuntive da acquisirsi anche attraverso interventi speciali, a quello del contributo solidaristico dello Stato in una nuova forma per la "rinascita" che tiene conto degli strumenti di programmazione negoziata, alla tutela della cultura e della lingua, alla garanzia della continuità territoriale e dei rimedi per valorizzare e non essere limitati dalla insularità. Occorre con strumenti anche nuovi **promuovere la più ampia partecipazione popolare** coinvolgendo tutte le forze sociali, culturali, produttive e gli enti locali, per rendere la società sarda davvero protagonista di questa fase della sua storia e del processo di crescita e di globalizzazione europeo e mondiale, e affrontare insieme il rafforzamento dell'autogoverno, la riforma delle istituzioni, il rinnovamento della politica. Perché ciò avvenga tuttavia è indispensabile portare il dibattito sul concreto attraverso una proposta, che miri a porre le basi per la mobilitazione politica della Sardegna non su parole e *slogan*, ma su interessi concreti della vita civile di tutti i sardi. Il procedere con tempi rapidi all'istruzione e all'esame della presente proposta può evitare **il rischio "ordinarizzazione" della Sardegna, sempre in agguato.** E' purtroppo determinata la spinta delle regioni forti per contestare l'ammissibilità della permanente esistenza delle regioni speciali. Attualmente le regioni speciali infatti godono di finanziamenti superiori a quelli medi delle regioni ordinarie per cui molti vogliono abolire la specialità anche per abolire quello che è considerato un privilegio. **La proposta che segue ha come struttura portante, come già si è rilevato all'inizio della presente relazione, le norme ancora attuali dello Statuto del 1948, integrato e modificato, come detto, con le novità costituzionali intervenute.** In particolare la introduzione della legge statutaria con la conseguente decostituzionalizzazione della forma di governo e della legge elettorale consente di operare in modo che lo statuto **contenga i fondamentali principi che regolano il rapporto con lo Stato, specialità e funzioni proprie, e rinvii alla legge regionale rafforzata tutte le specificazioni ordinamentali interne.** La ripartizione dei poteri tra Stato e regione, infatti, non si discosta da ciò che è stato definito con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione salvo che per quanto si ritiene utile al governo della specialità. In particolare è prevista **un'estensione della potestà esclusiva della Regione in materia:** di *tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, insegnamento della lingua sarda, governo del territorio e tutela del paesaggio, organizzazione della giustizia di pace, porti e aeroporti civili, tutela della salute, istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.* Il nucleo portante della proposta è, comunque, costituito dalla introduzione di alcuni principi fondamentali, di alcuni compiti essenziali della regione e della ridefinizione della specialità autonomistica. L'aspetto **dell'autonomia**

finanziaria, anche nella prospettiva della specialità, costituisce uno dei punti nodali e la soluzione proposta mira a garantire un quadro semplice e certo di finanza regionale attraverso il superamento di criteri basati su percentuali parametratae su singole imposte, soggette a variazione negli anni. Inoltre è prevista una concertazione, attraverso **l'istituto dell'intesa**, per l'esercizio della potestà fiscale dei differenti livelli statale, regionale e degli enti locali. Norme significative sono contenute anche per quanto riguarda **i principi base della forma di governo, e dell'esercizio del referendum**. Come già ricordato alla legge statutaria è affidata la definizione puntuale della normativa riconducibile a questo ambito. Profondamente innovata è la disciplina che regola la revisione statutaria, viene proposto un ruolo accresciuto della Regione seppure nell'ambito di una classica procedura costituzionale. Si afferma il principio, **ieri assente, dell'obbligo della condivisione da parte della regione delle modificazioni proposte**. In definitiva **si afferma il principio pattizio** come sigillo finale a tutta la procedura di modificazione. Più specificamente la proposta è articolata in otto capi. Nel capo I sono contenute le norme sulla costituzione della regione, sui principi fondamentali e sui compiti fondamentali della regione, sull'intesa Stato-regione e sulla continuità territoriale: tali disposizioni, tranne l'articolo 1, costituiscono una proposta nuova che mira, tra l'altro, ad individuare già in questa sede, alcuni degli elementi fondamentali della nuova sovranità regionale. Il capo II tratta delle funzioni della regione. Gli articoli 5 e 6 definiscono le potestà legislative della regione prevedendo anche quali sono i poteri di indirizzo dello Stato nelle materie concorrenti. L'articolo 7, invece, individua le competenze legislative esclusive dello Stato che costituiranno quindi i soli settori nei quali è escluso l'intervento regionale. Va rimarcato che con tale sistema, tranne che nei suddetti settori, tutti i poteri legislativi, tra l'altro in materia di sviluppo economico, sono riservati esclusivamente alla regione non essendovi più alcuna potestà, neppure di indirizzo, dello Stato in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, eccetera. Gli articoli 8 e 9 disciplinano la potestà regolamentare e le funzioni amministrative di regione, province e comuni, garantendo il principio di sussidiarietà e l'autonoma iniziativa dei singoli cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. I due successivi articoli regolano la partecipazione della regione all'attività dell'Unione europea ed i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempimento. Come nello Statuto del 1948, il capo III contiene le disposizioni sull'autonomia finanziaria stabilendo che **spettano alla regione tutti i prelievi fiscali compiuti nel suo territorio oltre ad un fondo integrativo per garantire la solidarietà e la coesione sociale e rimuovere le condizioni di disuguaglianza**, consentendo nel contempo lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alla regione, alle province ed ai comuni della Sardegna. L'articolo 14, in particolare, disciplina **il patrimonio ed il demanio**, affermando da un lato il ruolo basilare della regione e la sua acquisizione di tutti i beni non appartenenti ad alcuno, dall'altro l'attribuzione ad essa anche del demanio marittimo, con esclusione solo di quello necessario alla difesa della Repubblica. Il capo IV è dedicato agli organi della regione e stabilisce i principi a cui deve uniformarsi la legge statutaria. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito in sessanta, soprattutto alla luce dei cambiamenti intervenuti nella forma di governo della Regione e degli enti locali, non appare funzionale il mantenimento del numero di ottanta. Gli articoli seguenti sono relativi, rispettivamente, alla organizzazione del consiglio regionale, allo *status* dei consiglieri ed alle funzioni del consiglio. Va segnalato in particolare la riconferma ed il rafforzamento della norma che prevede la possibilità per il consiglio di nominare organi di consulenza tecnica, la previsione di un tetto per le indennità dei consiglieri ed una prima estensione dei poteri di iniziativa legislativa anche alle province, ai comuni ed al consiglio delle autonomie locali. La disciplina che regola il bilancio regionale attribuisce una specifica **competenza al consiglio delle autonomie locali** nella procedura di approvazione. L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato e viceversa l'impugnazione di leggi statali da parte della regione sono trattate nel successivo articolo 21, mentre gli articoli 22 e 23 sono dedicati al presidente della regione ed alla giunta regionale. Nel primo sono previste tra l'altro la figura ed il ruolo del vicepresidente e l'incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. È prevista altresì la disciplina dei provvedimenti legislativi che possono essere delegati alla giunta regionale. Dopo che il capo V conferma i poteri regionali per la

creazione di nuove province e nuovi comuni, il capo VI regola i rapporti tra Stato e regione rafforzando le norme di garanzia per la partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei ministri e disciplinando la delega in materia di ordine pubblico. L'articolo 26 è relativo allo scioglimento anticipato del consiglio regionale nei casi in cui è promosso dallo Stato. L'articolo 27 del capo VII, è dedicato alla revisione dello Statuto e riguarda la differenziazione della procedura legislativa a seconda che l'iniziativa sia regionale o parlamentare. Il capo VIII contiene le norme transitorie e finali e disciplina le commissioni paritetiche il cui ruolo sarà essenziale nella complessa fase di trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione ed a comuni e province; e infine l'eventuale applicazione delle leggi statali sino alla entrata in vigore della nuova legislazione regionale".

[Allegato](#)

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
D'INIZIATIVA DEL SEN. ANTONELLO CABRAS

2

Capo I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Costituzione della regione).

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.
2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

Art. 2.

(Principi fondamentali).

1. I valori e la cultura comunitari che costituiscono il patrimonio storico dei sardi sono riconosciuti come un contributo fondamentale all'unità della Repubblica.
2. La Regione, i Comuni e le Province della Sardegna sono le istituzioni del governo autonomo dei sardi. I loro rapporti sono improntati ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
3. La Regione collabora lealmente all'esercizio delle funzioni delle istituzioni repubblicane e contribuisce all'integrazione europea, anche attraverso proprie specifiche rappresentanze negli organismi nazionali e dell'Unione Europea.
4. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto è compito dello Stato, su iniziativa del Governo d'intesa con la Regione, garantire pari opportunità con il resto del territorio continentale al fine di promuovere in Sardegna lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentono ai cittadini sardi eguali possibilità di accesso ai benefici del progresso rispetto agli altri cittadini italiani, operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue condizioni di insularità.
5. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare condizioni di pari opportunità e rende effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita economica, sociale e culturale del Paese.
6. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini residenti in Sardegna.
7. Stato e Regione garantiscono l'eguaglianza tra i cittadini, il diritto all'informazione, i diritti

inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.

3

Art. 3.

(Compiti fondamentali della regione).

1. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi, anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'Isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.
2. La Regione garantisce il diritto dei propri cittadini ad una corretta informazione con ogni mezzo e contrasta situazioni di monopolio dei mezzi di informazione.
3. La Regione garantisce ai sardi non residenti nel suo territorio adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del rapporto tra loro e la terra d'origine.
4. La Regione assicura a tutti i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risiedono nel suo territorio adeguate forme di partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel territorio della Regione.

Art. 4.

(Sviluppo e continuità territoriale, intesa Stato-regione).

1. I rapporti della Regione con lo Stato sono definiti secondo il metodo dell'intesa, sulla cui base sono disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della Sardegna, mediante leggi e provvedimenti amministrativi in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 2. Nell'intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione, sono garantite, con il concorso dell'Unione europea, in attuazione dei Trattati sull'Unione europea, misure atte a realizzare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle regole generali dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di stato.
2. Lo Stato d'intesa con la Regione promuove la concertazione per definire principi e modalità dell'esercizio della potestà fiscale nell'ambito del territorio della Sardegna.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 5.

Potestà legislativa della regione

1. La potestà legislativa è esercitata dalla regione nel rispetto dei principi supremi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È esercitata altresì dallo Stato per le materie previste dal presente Statuto e nel rispetto dei medesimi limiti.
2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La legge regionale ratifica le intese che la regione stipula con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più regioni.
4. La ratifica con legge regionale interviene anche per gli accordi della regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.

Art. 6.

(Potestà legislativa concorrente tra Regione e Stato).

1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della regione;
- b) commercio con l'estero;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) immigrazione;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) ordinamento sportivo;
- h) protezione civile;
- i) ordinamento della comunicazione;
- l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- o) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- p) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- q) regime doganale della Sardegna.

Art. 7.

(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* ; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) dogane, con esclusione del regime doganale per la Sardegna, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

Art. 8.

(Potestà regolamentare).

1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva delega alla regione, la quale in ogni caso può emanare norme di integrazione e di attuazione.

2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a

comuni, province e città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 9.

(Funzioni amministrative).

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge regionale conferite a province, città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.⁶
2. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal presidente della regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
4. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
5. Un rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla regione.
6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alla lettera h) 'articolo 7.
7. Stato, regione, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 10.

(Partecipazione all'attività dell'Unione europea).

1. La regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
2. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati dell'Unione Europea e intese con enti territoriali interni agli stessi, in conformità ai principi dell'ordinamento ed agli impegni internazionali dello Stato.
3. La regione, salve le competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati non appartenenti all'Unione europea in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.
4. Il Presidente della regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato, ai Consigli dei ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.

Art. 11.

(Poteri sostitutivi del Governo).

1. Il Governo può sostituirsi a organi della regione, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.⁷

Capo III **FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO**

Art. 12. *(Autonomia finanziaria).*

1. La regione ha autonomia finanziaria e contabile, istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la finanza dello Stato, nell'ambito del patto di stabilità e in armonia con i principi dell'intesa Stato-Regione sull'esercizio della potestà fiscale in Sardegna.
2. Lo Stato assicura alla regione entrate annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La regione nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai principi della programmazione territoriale ai fini del riequilibrio. A tale fine la regione istituisce nel bilancio un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore capacità fiscale da assegnare alle province, ai comuni e alle città metropolitane.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono a finanziare gli interventi di cui all'articolo 3.
5. La regione può integrare gli interventi statali di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
6. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
7. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al presente articolo consentono alla regione, ed a comuni, province e città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Art. 13. *(Principi e strumenti per l'autonomia finanziaria).*

1. La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio regionale.
2. La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati sull'Unione europea.
3. La regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
4. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla. **8**
5. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 14. *(Patrimonio e demanio).*

1. I comuni, le province, le città metropolitane e la regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. La regione, i comuni, le province e le città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore al 50 per cento della quota di entrate ordinarie destinate ad investimenti.
3. La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne che quello necessario alla difesa della Repubblica.
4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
5. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.
6. Possono essere istituiti nella regione zone e punti franchi, previa intesa della regione con l'Unione europea.

Capo IV **ORGANI DELLA REGIONE**

Art. 15.

(Organi fondamentali della regione e legge statutaria).

1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della regione.
2. La legge statutaria stabilisce modalità e principi per la elezione del Presidente, del consiglio regionale e la forma di governo. Non si applica il primo comma dell'art. 122 della Costituzione.
3. La legge statutaria, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la forma di governo della regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del consiglio regionale, del presidente della regione e dei componenti della giunta regionale, i rapporti tra gli organi della regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della regione, gli ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa dei cittadini e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.
5. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di **9** legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese dalla sua pubblicazione.
6. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a *referendum*, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a *referendum*, non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.
7. La legge regionale di cui al comma 3 istituisce il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti locali.
8. In tutte le materie di competenza della Regione la legge statutaria regionale di cui al comma 3 prevale sulle altre fonti regionali.

Art. 16.
(Consiglio regionale).

1. Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.
2. È elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della regione.
3. La legge statutaria stabilisce ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Art. 17.
(Organizzazione del consiglio regionale).

1. Il consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
4. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche. Il consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
5. I membri della giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

Art. 18.
10
(Status dei consiglieri regionali).

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.
2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione autonoma della Sardegna.
3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al consiglio regionale.
4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non superiori all'80 per cento del totale delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Parlamento della Repubblica.

Art. 19.
(Funzioni del consiglio regionale).

1. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla regione.
2. L'iniziativa delle leggi spetta alla giunta regionale e ai membri del consiglio regionale. Essa spetta altresì al consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la regione ed ai cittadini, secondo quanto stabilito dalla legge statutaria di cui al comma 3 dell'articolo 15.
3. Il regolamento approvato dal consiglio regionale stabilisce modalità e procedure per l'approvazione delle leggi.
4. Le leggi sono promulgate dal presidente della regione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, che esse stabiliscano un termine diverso.
5. Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la regione. È altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo regolamento, sulle

proposte di legge presentate ai sensi del secondo periodo del comma 2 e sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.

Art. 20.

(Bilancio della regione).

1. La legge statutaria di cui all'art.15 definisce modalità e procedure per l'approvazione di documenti contabili e di bilancio.

Art. 21.

(Impugnazione delle leggi).

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

2. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità **11** costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 22.

(Presidente della regione e giunta regionale).

1. La legge statutaria di cui all'art.15 disciplina le modalità di elezione del Presidente e della giunta regionale, stabilisce inoltre poteri, funzioni e compiti loro attribuiti.

2. Il presidente della regione è il rappresentante della regione autonoma della Sardegna.

3. Il presidente della regione, la giunta regionale ed i suoi componenti sono organi esecutivi della regione.

4. L'ufficio del presidente della regione e di membro della giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

5. L'ufficio di membro della giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.

6. I cittadini nominati membri della giunta regionale, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, sono messi a disposizione della regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 23.

(Atti aventi forza di legge regionale della giunta regionale).

1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del presidente della regione previo parere del consiglio regionale che lo esprime entro due mesi dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti non impedisce l'emanazione del decreto delegato.

Capo V

ENTI LOCALI

Art. 24.

(Province e comuni nella regione).

1. Le province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove province e possono essere modificate le circoscrizioni delle province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con *referendum*.
2. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
3. La legge statutaria di cui all'art.15 stabilisce modalità e criteri per l'esercizio della funzione 12 amministrativa, e per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.

Capo VI RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 25. *(Rapporti con il Governo).*

1. Il presidente della regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione.
2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico che saranno esercitate dal presidente della regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze di pubblica sicurezza.
3. La giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Art. 26. *(Scioglimento del consiglio regionale).*

1. Il consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. La legge statutaria disciplina l'esercizio dei poteri della Regione in caso di scioglimento del consiglio regionale.
3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del presidente della regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
4. La legge statutaria di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali.

Capo VII REVISIONE DELLO STATUTO 13

Art. 27. *(Revisione dello Statuto).*

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento previsto per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è normalmente esercitata dal consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna secondo quanto previsto dalla legge statutaria di cui all'art.15. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte dopo la prima deliberazione delle Camere sono comunicate dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, per il raggiungimento dell'intesa, che è deliberata nelle forme stabilite dalla legge statutaria entro tre mesi.
3. Qualora su un progetto di modifica non sia stata raggiunta l'intesa, ovvero le Camere emendino il testo su cui era stata deliberata l'intesa, la legge è approvata in seconda deliberazione da entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
4. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un decimo dei componenti del Consiglio regionale ovvero la maggioranza del Consiglio delle autonomie. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum regionale non è indetto se viene richiesta la consultazione popolare prevista dall'art. 138, secondo comma, della Costituzione.

Capo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28. *(Commissioni paritetiche).*

1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche composte da quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla giunta regionale, sentito il consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, alle province ed ai comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al parere vincolante del consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.

Art. 29. *(Applicazione transitoria delle leggi dello Stato).*

1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
2. Il presente Statuto costituisce adeguamento ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nei casi non previsti dallo Statuto si applicano le disposizioni costituzionali vigenti. 14

Art. 30. *(Entrata in vigore).*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione, fino alla sua entrata in vigore e alla approvazione della legge statutaria di cui all'art.15 si applicano in quanto compatibili le norme dello statuto speciale vigente alla data di approvazione della presente legge.